

ABROGATO con deliberazione C.C. n. 78 del 26.11.2020 e successivamente approvata Delibera G.C. n. 107-26.11.2020 ad oggetto "linee guida per affidamenti diretti di lavori servizi e forniture"

## REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRATTI

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II	DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI
TITOLO III	PROCEDURE IN ECONOMIA
TITOLO IV	AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO
TITOLO V	DISPOSIZIONI FINALI

## **TITOLO I            DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I            NORME GENERALI SU TUTTI I CONTRATTI**

- ART. 1            AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI
- ART. 2            CONTRATTI ESCLUSI
- ART. 3            DETERMINA A CONTRARRE
- ART. 4            COMPETENZE DELL'UFFICIO CONTRATTI
- ART. 5            FORMA CONTRATTUALE
- ART. 6            ULTERIORI ADEMPIMENTI POST-CONTRATTUALI
- ART. 7            DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
- ART. 8            DURATA DEI CONTRATTI
- ART. 9            MODIFICHE CONTRATTUALI ED AUMENTO DELLE PRESTAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
- ART.10            RESPONSABILITA'
- ART.11            CAUZIONE A GARANZIA DI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI
- ART.12            REGISTRAZIONE
- ART.13            DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
- ART.14            PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

### **CAPO II            NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI GARA**

#### *Sezione I    Disposizioni generali*

- ART.15            DEFINIZIONI
- ART.16            CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI APPALTI
- ART.17            FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
- ART.18            BANDI E PUBBLICITA'
- ART.19            REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART.20            DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI
- ART.21            CAUSE DI ESCLUSIONE E RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
- ART.22            COMMISSIONE GIUDICATRICE
- ART.23            CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI
- ART.24            CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ART.25            CONTENUTO DELL'OFFERTE
- ART.26            MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
- ART.27            OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
- ART.28            OFFERTA INIDONEA
- ART.29            UNICA OFFERTA

#### *Sezione II    Procedura aperta*

- ART.30            PROCEDURA APERTA

### Sezione III Procedura ristretta

- ART. 31 PROCEDURA RISTRETTA
- ART.32 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
- ART.33 LETTERA DI INVITO
- ART.34 AGGIUDICAZIONE AL MASSIMO RIBASSO-SVOLGIMENTO
- ART.35 AGGIUDICAZIONE ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - SVOLGIMENTO

### Sezione IV Procedura negoziata

- ART.36 PRESUPPOSTI
- ART.37 PROCEDURA SENZA “PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA “: SVOLGIMENTO
- ART.38 PROCEDURA CON O SENZA “PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA””: SVOLGIMENTO
- ART.39 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

## CAPO III CONTRATTI IN GENERALE

- ART.40 AGGIUDICAZIONE
- ART.41 CONTENUTO DEL CONTRATTO
- ART.42 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART.43 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART.44 PROROGHE E RINNOVI CONTRATTUALI
- ART.45 INADEMPIMENTO, RECESSO DAL CONTRATTO, RISOLUZIONE E FALLIMENTO
- ART.46 ESECUZIONE ANTICIPATA
- ART.47 REVISIONE PREZZI
- ART.48 PENALI
- ART.49 SUBAPPALTO
- ART.50 OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO ED ALTRI OBBLIGHI
- ART.51 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

## CAPO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- ART.52 PUBBLICITA’ DEI BANDI DI GARA
- ART.53 MODALITA’ GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLE GARE
- ART.54 VERIFICA DEI REQUISITI

## TITOLO II DISPOSIZIONE RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI

### CAPO I LE SPONSORIZZAZIONI

- ART.55 PRINCIPI GENERALI
- ART.56 DEFINIZIONI

Art.57	DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI
ART.58	SOGGETTI NON AMMESSI NELLE SPONSORIZZAZIONI
ART.59	“SPONSOR” E “COLLABORANTE”
ART.60	REQUISITI
ART.61	FINALITA’ DELLE SPONSORIZZAZIONI
ART.62	PROGETTI/PROPOSTE E LORO APPROVAZIONE
ART.63	MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
ART.64	IL COMUNE QUALE “SPONSOR”
ART. 65	CONTENUTI CONTRATTUALI
ART.66	VERIFICHE E CONTROLLI
ART.67	RECESSO
ART.68	UTILIZZO RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI
ART.69	RISERVA ORGANIZZATIVA

## **CAPO II      ALTRI SINGOLI CONTRATTI**

ART.70	CESSIONE DEI BENI MOBILI E MOBILI REGISTRATI
ART.71	BENI IMMOBILI. LOCAZIONE E AFFITTO
ART.72	BENI IMMOBILI. PERMUTE E ALIENAZIONI
ART.73	BENI IMMOBILI. ACQUISTI

## **CAPO III     LE CONCESSIONI DI SERVIZIO**

ART.74	AMBITO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ART.75	PRESTAZIONE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO ED EVENTUALE PREZZO
ART.76	EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

## **TITOLO III      PROCEDURE IN ECONOMIA**

### **CAPO I        LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA**

ART. 77	PRINCIPI GENERALI
ART.78	AMBITO DI APLLICAZIONE
ART.79	MODALITA’ DEGLI INTERVENTI
ART.80	SOGGETTI AFFIDATARI
ART.81	AMMINISTRAZIONE DIRETTA
ART.82	COTTIMO FIDUCIARIO
ART.83	LIMITI PER GLI INTERVENTI IN ECONOMIA
ART.84	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ART.85	TIPOLOGIA DI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA
ART.86	TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA
ART.87	INTERVENTI PER COTTIMO FIDUCIARIO
ART.88	AFFIDAMENTO DIRETTO
ART.89	CASI PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO DIRETTO
ART.90	GARA INFORMALE

ART.91	PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
ART.92	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ART.93	CONGRUITA' DELL'OFFERTA
ART.94	AGGIUDICAZIONE
ART.95	INFORMAZIONI SULL'AGGIUDICAZIONE
ART.96	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.97	ONERI DI FORMA
ART.98	INADEMPIMENTI E MEZZI DI TUTELA
ART.99	VERIFICA E COLLAUDO
ART.100	REVISIONE PREZZI
ART.101	PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE
ART.102	NORMA DI SALVAGUARDIA
ART.103	DISPOSIZIONI DI RINVIO

## **CAPO II    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LAVORI**

ART.104	LAVORI D'URGENZA
ART.105	LAVORI DI SOMMA URGENZA
ART.106	INTERVENTI D'URGENZA O LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL SINDACO

## **TITOLO IV   AFFIDAMENTI PER INCARICHI ESTERNI PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO**

ART.107	OGGETTO
ART.108	SERVIZI CON VALORE INFERIORE A 20.000 EURO
ART.109	PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO
ART.110	PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI DA AFFIDARE
ART.111	SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO
ART.112	CONTENUTO MINIMO DELL'AVVISO
ART.113	REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE
ART.114	ELEMENTI DI VALUTAZIONE
ART.115	FORME DI PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ART.116	CORRISPETTIVI
ART.117	STIPULAZIONE DEI CONTRATTI PER GLI INCARICHI DEL PRESENTE TITOLO

## **TITOLO V    DISPOSIZIONI FINALI**

ART.118	ABROGAZIONE DI NORME
ART.119	NORMATIVA APPLICABILE

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - NORME GENERALI PER TUTTI I CONTRATTI**

#### **Articolo 1 - Ambito di applicazione e principi**

1. Il presente Regolamento disciplina i contratti del Comune in ottemperanza ai principi *di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.*
2. Il Comune attribuisce particolare rilevanza ad *aspetti ambientali e sociali* (clausole ambientali e sociali) da far valere
  - *in sede di definizione delle specifiche tecniche;*
  - *nei criteri selettivi delle imprese candidate agli appalti;*
  - *nei criteri di aggiudicazione dei medesimi.*
3. In particolare viene valorizzato il ruolo delle cooperative sociali di “tipo B”, favorendo l’affidamento dei servizi alle medesime, laddove lo consenta la tipologia del contratto e la normativa vigente.
4. La stazione appaltante promuove il ricorso alle Cooperative di tipo “B” di cui alla Legge n. 381/1991 e L.R. 87/1997 e ai loro consorzi quale strumento di promozione umana ed integrazione sociale delle persone svantaggiate, mediante:
  - a) affidamento diretto, con stipula di convenzioni, per l’affidamento di servizi e forniture diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’IVA, sia inferiore alla soglia comunitaria, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della L. 381/1991.
  - b) procedure di selezione per l’affidamento di servizi e forniture diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’IVA, sia superiore alla soglia comunitaria, con l’inserimento nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d’oneri, fra le condizioni di esecuzione, dell’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate e con l’adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo, nel rispetto di quanto previsto *dall’art. 52 del D. lgs 163/06 e dall’art. 88 del presente Regolamento* in quanti applicabili.

#### **Articolo 2 - Contratti esclusi**

1. Sono esclusi dal presente Regolamento:
  - *gli acquisti effettuati dall’Economista Comunale con propria disponibilità di cassa;*
  - *le convenzioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 267/2000;*
  - *le convenzioni disciplinate da particolari disposizioni, quali, a titolo esemplificativo: le convenzioni in materia di urbanistica, le forme di accordo previste dall’art. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;*
  - *le convenzioni non aventi contenuto patrimoniale.*

### **Articolo 3 - Determina a contrarre**

1. Ogni contratto è preceduto, in conformità con quanto prescritto dall'art. 192 del D.lgs 267/00, da una determinazioni a contrattare.
2. La determinazione è assunta dal Responsabile del Settore competente conformemente a quanto stabilito dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.
3. I Responsabili di Settore, per le materie di cui hanno la responsabilità gestionale, stipulano in nome e per conto dell'Amministrazione i contratti, le convenzioni, gli accordi e quant'altro sia idoneo a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali con persone fisiche, o giuridiche di diritto pubblico o privato, sia in ragione di specifiche competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto che in esecuzione di provvedimenti adottati dal Consiglio o dalla Giunta.

### **Articolo 4 - Competenze dell'Ufficio Contratti**

1. Spettano, in particolare, all'Ufficio Contratti:
  - *la predisposizione di tutti i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa;*
  - *l'istruttoria che al contratto in forma pubblica amministrativa precede;*
  - *il calcolo dei diritti di segreteria laddove dovuti;*
  - *la tenuta del repertorio dei contratti*
  - *la tenuta del registro dei contratti stipulati da pubblici ufficiali esterni all'Ente;*
  - *gli adempimenti successivi alla repertoriazione dei contratti in forma pubblica amministrativa e mediante scrittura privata autenticata;*

### **Articolo 5 - Forma contrattuale**

1. Per gli affidamenti di servizi e forniture fino a €40.000,00 (IVA esclusa) e per i lavori fino a € 40.000,00 (IVA esclusa) l'ordinazione dell'intervento avviene senza necessità di formale contratto, ma con la trasmissione alla Ditta interessata della determinazione di cui al precedente art. 3. La determinazione deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione del lavoro e/o del servizio o della fornitura, il riferimento al presente regolamento, il capitolo di PEG sul quale la spesa viene imputata e l'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.
2. Ad eccezione dei casi in cui il presente Regolamento stabilisce una regola diversa, per gli affidamenti di servizi e forniture superiori a € 40.000,00 (IVA esclusa) e per i lavori superiori a € 40.000,00 (IVA esclusa) i contratti dell'ente debbono perfezionarsi nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico amministrativo.
3. Laddove la particolarità o complessità del contratto lo richieda potranno essere utilizzate la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico amministrativo anche per contratti il cui valore sia inferiore ad € 40.000,00 per servizi e forniture o per lavori (Iva esclusa).
4. E' obbligatoria la forma dell'atto pubblico amministrativo *-a prescindere dal valore contrattuale* – nel caso di contratti conclusi a seguito di procedure aperte o ristrette di aggiudicazione così come previste dagli artt. 30 e 31 del presente Regolamento.

## **Articolo 6 - Ulteriori adempimenti post contrattuali**

1. Si intendono qui richiamati:

- l'art. 7 comma 8 del D.lgs 163/06 lettere "a" e "b" del D.lgs 163/06 (comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000,00);
- l'art. 7 comma 7,8,9 e 10 del D.lgs 163/06 (comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti dei contratti di cui agli artt 19,20,21,22,23,24,25,26 del D.lgs 163/06 affidati nell'anno precedente);
- l'art. 8 della Legge Regionale Toscana n. 38/07 (comunicazioni all'Osservatorio Regionale sui contratti di appalto per forniture, servizi e lavori e per i contratti di cui agli artt 19,20 e 22 del D.lgs 163/06).

## **Articolo 7- Documentazione antimafia**

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto, laddove previsto dalla legislazione vigente, la prescritta certificazione agli effetti della *legislazione antimafia* di cui alla Legge n. 252/98 e successive modificazioni.

## **Articolo 8 - Durata dei contratti**

1. I contratti hanno termini e durata certa; nel caso di contratti che implicino "*spese ordinarie*" la durata dei contratti non può superare i 9 anni.

## **Articolo 9 - Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto**

1. Sono ammesse le modifiche contrattuali purché:

- non alterino la *natura* del contratto originario
- siano il frutto di una concorde volontà delle parti contrattuali
- abbiano la medesima "*forma*" del contratto originario

2. Qualora nel contratto sia previsto e regolamentato l'aumento delle prestazioni, esso è consentito:

- esclusivamente per far fronte ad eventi *sopravvenuti ed imprevedibili*;
- nei limiti di 1/5 del suo valore originario per servizi e forniture (art. 60 della L.R. 38/2007).

## **Articolo 10 -Responsabilità**

1. Il procedimento di scelta del contraente è affidato alla responsabilità del Responsabile del Settore competente per materia, il quale si avvale delle procedure aperte, delle procedure ristrette, delle procedure negoziate e del dialogo competitivo secondo la legislazione vigente.

2. Il Responsabile di Settore competente per materia è responsabile della corretta esecuzione dei contratti; sovrintende, promuove e svolge tutte le attività all'uopo necessarie.

3. Non è consentito che amministratori, Segretario generale, gli altri Responsabili di Settore o direttori dei lavori diano disposizioni comportanti modifiche o integrazioni ai contratti stipulati che non siano adottate a norma dell'articolo che precede. In tal caso le modifiche od integrazioni non producono effetti imputabili al Comune.

## **Articolo 11 - Cauzione a garanzia di adempimenti contrattuali**



1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dai contratti *onerosi* per l'Ente, quando il valore delle obbligazioni assunte della controparte sia pari o superiore ad euro 50.000,00 (IVA esclusa) deve essere costituita idonea cauzione a favore dell'Amministrazione (art. 75 del D. Lgs 163/2006).
2. Allorquando il valore delle obbligazioni assunte sia inferiore alla soglia di cui al comma 1 la richiesta di cauzione è facoltativa.
3. La garanzia può essere bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del D.lgs 385/93.
4. Detta garanzia deve prevedere:
  - *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;*
  - *la rinuncia all'accezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;*
  - *nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.*
5. Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali.
6. L'incameramento e lo svincolo sono di competenza del Responsabile di Settore competente per materia. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali.
7. Le disposizioni precedenti trovano applicazione laddove – norme specifiche di legge o del presente Regolamento - non dispongono diversamente.

#### **Articolo 12 - Registrazione**

1. Tutti i contratti di cui alla Parte I della Tariffa di cui al DPR 131/86 sono assoggettati a registrazione a termine fisso.
2. Sono soggetti a registrazione in "caso di uso" quelli indicati nella Parte II della Tariffa di cui al DPR 131/86; v'è "caso di uso" quando "*.....un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso la cancellerie giudiziarie nell'applicazione dell'attività amministrativa o presso le amministrazioni dello Stato o degli Enti Pubblici Territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di una obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento*".

#### **Articolo 13 - Diritto d'accesso agli atti**

1. Il diritto d'accesso sui contratti e sulle procedure di affidamento e di esecuzione degli stessi è disciplinato dall'art. 13 del D.lgs 163/06, dalla legge 241/90 e ss.mm.ii. e dal vigente Regolamento comunale sull'accesso agli atti amministrativi.

#### **Art. 14 Procedure di scelta del contraente**

1. Il procedimento di scelta del contraente è affidato alla responsabile del Responsabile di Settore competente per materia, il quale si avvale delle procedure aperte, delle procedure ristrette, negoziate e del dialogo competitivo secondo la legislazione vigente.

### **CAPO II –NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI GARA**

## Sezione I: Disposizioni generali

### Articolo 15 - Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:

- «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi;
- «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica come definiti nella parte III del D.lgs 163/06;
- *gli «appalti pubblici di lavori»* sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I del D.lgs 163/06, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del D.lgs 163/06 l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara;
- *i «lavori»* comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I del D.lgs 163/06, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;
- *gli «appalti pubblici di forniture»* sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
- *gli «appalti pubblici di servizi»* sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.lgs 163/06;
- *i «contratti misti»* contratti pubblici i aventi per oggetto; lavori e forniture, lavori e servizi, lavori, servizi e forniture.

2. Per quanto non espressamente definito si rinvia all'art. 3 del vigente D.lgs 163/06.

### Articolo 16 - Criteri di determinazione del valore degli appalti

1. I contratti pubblici di appalto si distinguono in:

- *contratti di “rilevanza comunitaria” quelli di importo pari a superiore alle soglie indicate dall'art. 28 del D.lgs 163/06, così come aggiornate da Regolamento CE n. 1422/2007 in vigore dal 1.0.1.2008;*
- *contratti “sotto soglia” quelli di importo inferiore alle soglie indicate dell'art. 28 sopra richiamato.*

2. La determinazione del valore contrattuale viene effettuata applicando i metodi di calcolo determinati dall'art.29 del D.lgs 163/06.

3. Nella determinazione dell'importo a base di gara per l'esecuzione di lavori, servizi o di forniture, la Stazione Appaltante opera in conformità all'art. 86, comma 3 bis, del D.lgs 163/06 e con l'art. 15 della Legge regionale Toscana 38/07.

### **Articolo 17 - Fasi delle procedure di affidamento**

1. Al termine di ogni procedura è dichiarata l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.
2. La Stazione Appaltante, affinché l'aggiudicazione provvisoria possa divenire definitiva e efficace, verifica *l'idoneità professionale di cui all'art. 16 della legge regionale toscana 38/07 e la regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC) di cui all'art. 17 della LR 38/2007*
3. L'aggiudicazione definitiva diventa altresì efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, in particolare, *dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi nei casi di cui al comma 2 dell'art. 48 del D.lgs 163/06 e dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06*

### **Articolo 18 Bandi e pubblicità**

1. Le procedure aperte, la procedura ristretta e, nei casi previsti dalla legge, la procedura negoziata e il dialogo competitivo, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora il bando faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione e di accesso agli stessi.
3. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente (art. 66 del D. Lgs. 163/2006).
4. Il responsabile di Settore competente per materia, in relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità aggiuntive.

### **Articolo -19 - Requisiti di partecipazione**

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.lgs 163/06, la Stazione Appaltante indica nei bandi e negli avvisi i requisiti minimi per la partecipazione alle gare; la Stazione Appaltante può fare riferimento:
  - ai requisiti di cui all'art. 34 della LRT n. 38/07.
  - ai requisiti di cui agli artt. 41 e 42 del D.lgs. 163/06 e dell'art. 16 della LRT n. 38/07.
  - eventuali ulteriori requisiti e/o "dichiarazioni di impegno" attinenti all'oggetto specifico della procedura (con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della LRT n. 38/07).
  - ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o oggetto dell'appalto.
2. I bandi e le lettere di invito relativi alle gare del Comune prevedono quale requisito essenziale per la partecipazione il tassativo rispetto da parte del concorrente dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle clausole di salvaguardia dei lavoratori già occupati, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
3. E' compito del responsabile di Settore competente per materia vigilare sul corretto adempimento da parte dell'aggiudicatario e delle clausole di cui al precedente comma 2 per tutta la durata del rapporto contrattuale.
4. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell'appalto, devono essere indicati nel bando.

5. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

6. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

7. Si rinvia a quanto disposto dagli artt 36 e 37 del D.lgs 163/06 per consorzi stabili, raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari.

### **Articolo 20 - Documentazione dei requisiti**

1. I requisiti minimi comprovabili tramite certificazioni possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa in conformità al DPR 445/00. Ulteriori stati, fatti qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio nelle forme previste dalla medesima legge.

2. Salva la facoltà per il Comune di verificare la veridicità dei requisiti o dei fatti dichiarati e salve diverse disposizioni di legge, all'aggiudicatario può essere richiesta la presentazione della documentazione originale o in fotocopia autenticata.

3. Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati, per giustificati motivi, altri documenti considerati idonei dall'Amministrazione.

### **Articolo 21 – Cause di esclusione e restituzione della documentazione**

1. Costituiscono causa di esclusione, oltre a quelle previste espressamente dalla legge, quelle specificatamente indicate nel bando e nella lettera invito.

2. Le prescrizioni contenute nel bando e nella lettera invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, purchè sia garantita in ogni caso parità di condizioni tra i partecipanti.

3. Relativamente alla consegna della documentazione, il responsabile del procedimento conserva l'offerta economica/tecnica e la documentazione senza alcun obbligo di restituzione. Per quanto riguarda i documenti si dispone che gli stessi vengano restituiti, ad eccezione della cauzione provvisoria, su richiesta scritta e motivata degli interessati decorsi i termini per eventuali impugnazioni, ovvero 120 gg. dall'aggiudicazione definitiva, disposta con la determinazione del Responsabile di Settore competente.

### **Articolo 22 - Commissione giudicatrice**

1. La seduta di gara è pubblica. Qualora si proceda ad aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso la Commissione è presieduta dal Responsabile del Settore competente per materia, assistito da un segretario verbalizzante.

2. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice, presieduta dal Responsabile del Settore competente è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, interni e/o esterni all'Amministrazione, in numero dispari non superiore a tre, nel pieno rispetto dell'art. 36, comma 4,

della Legge Regionale Toscana n. 38/07. L'attività di verbalizzante è effettuata da un dipendente interno all'Amministrazione scelto dal Presidente della Commissione.

3. La nomina della Commissione avviene, da parte dell'organo competente, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

4. I componenti diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, con riferimento al contratto di cui trattasi alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo; si rinvia all'art. 84 del D.lgs 163/06 per quanto attiene alle incompatibilità e alla nomina degli eventuali componenti esterni della Commissione

5. Nell'atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all'Amministrazione

### **Articolo 23 - Chiarimenti ed integrazioni**

1. Nel corso dell'esame della documentazione e delle offerte il Responsabile di Settore interessato o, se vi sia, la Commissione giudicatrice, possono richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi:

- a. se relativi a carenze puramente formali o imputabili ad errori solo materiali,*
- b. se l'integrazione o l'esplicazione non riguarda elementi essenziali o documenti essenziali del tutto mancanti.*
- c. laddove l'operazione di integrazione o esplicitazione non alteri la par conditio dei concorrenti*
- d. sempre e comunque se si tratta di porre rimedio ad incertezze o equivoci generati dall'ambiguità della legge speciale*

2. Deve escludersi la possibilità per i concorrenti di produrre di documenti laddove la produzione del documento mancante sia prevista dal bando a pena di esclusione.

### **Articolo 24 - Criteri di aggiudicazione**

1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.

2. Il Comune sceglie fra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso, quello più adeguato in relazione all'oggetto contrattuale.

3. Si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in via *generale e preferibilmente* nei casi in cui la procedura di scelta sia una procedura ristretta, fatti comunque salvi i casi in cui la natura dell'appalto non lo consente .

4. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati preferibilmente al massimo ribasso.

5. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto.

6. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della

prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed ambientali, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese; in particolare si rinvia all'art. 83 del D.lgs 163/06 e agli artt 14 e art. 36 della LRT 38/07.

7. Il bando di gara elenca i criteri di valutazione, precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi in ordine decrescente di importanza. La ponderazione può avvenire anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

8. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia agli artt. 82 e 83 del D.lgs 163/06.

### **Articolo 25 - Contenuto delle Offerte**

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.

2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso rispetto ad un prezzo base o di un ribasso rispetto ai listini, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

### **Articolo 26 - Modalità di presentazione delle offerte**

1. L'offerta sottoscritta dal legale rappresentante e in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato con ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantirne la segretezza e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza.

3. L'inoltro dell'offerta deve avvenire nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera invito a mano, a mezzo posta o recapito autorizzato in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato nei termini previsti.

4. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.

### **Articolo 27 - Offerte anormalmente basse**

1.L'individuazione e la verifica delle offerte anomale per appalti di lavori, servizi e forniture sopra soglia avviene secondo i criteri e le procedure stabilite dalla legge ossia gli art. 86, 87, 88 e 89 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

2.Negli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, qualora il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso, il bando di gara può prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia; la facoltà di esclusione automatica è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque.

3. Ove non si proceda ai sensi del comma che precede si applicano gli artt 86, 87, 88, 89 del D.lgs 163/06.

### **Articolo 28 Offerta inidonea**

1. L'offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione all'oggetto del contratto, sia reputata dal responsabile del settore interessato o dalla Commissione giudicatrice, non conveniente o non idonea. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato

### **Articolo 29 Unica offerta**

1. Il bando di gara può prevedere che non si proceda alla aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida che non verrà aperta. Quando il bando non contenga questa previsione si applica comunque quanto previsto dal precedente art. 28.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora vi sia un unico concorrente, il bando di gara prevede un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.

## **Sezione II: Procedura aperta**

### **Articolo - 30 - Procedura aperta**

1. E' la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
2. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale della procedura aperta:
  - o per gare che comportino richiesta di offerta del solo prezzo e in cui l'oggetto dell'appalto sia sufficientemente definito e dettagliatamente contenuto nel capitolato;
  - o quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
  - o per i contratti attivi, salve disposizioni speciali del presente regolamento;
  - o in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
3. Lo svolgimento della gara è pubblico. Per la Commissione giudicatrice si rinvia a quanto stabilito dal precedente art. 22 del presente Regolamento.

## **Sezione III Procedura ristretta**

### **Articolo - 31 - Procedura ristretta**

1. E' la procedura alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono essere presentate offerte soltanto dagli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, il Comune può avvalersi della procedura ristretta:
  - a) *quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;*
  - b) *per gare che comportino una valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;*
  - c) *in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto;*
  - d) *quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione.*

### **Articolo - 32 - Operatori economici da invitare**

1. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nel bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito.

2. Delle operazioni di formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare deve essere redatta apposita determinazione. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione deve essere motivata dal Responsabile del Settore competente e deve essere comunicata agli interessati.

### **Articolo - 33 - Lettera di invito**

1. La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 163/2006 e tutti gli elementi che siano ritenuti idonei, in ogni caso è indicata la data, l'ora e il luogo di apertura delle offerte.

### **Articolo - 34- Aggiudicazione al massimo ribasso. –Svolgimento**

1. Nelle procedure ristrette con aggiudicazione al massimo ribasso l'operazione di apertura delle offerte viene eseguita in seduta pubblica dal Presidente – di norma il responsabile di settore competente per materia – alla presenza del segretario verbalizzante e di due testimoni scelti fra i dipendenti dell'Amministrazione, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera invito.

2. In particolare si procede

- a) all'esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione, accertando l'integrità dei sigilli, la data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nella lettera di invito;
- b) alla apertura della documentazione e alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati escludendo le offerte con documenti mancanti o incompleti;
- c) all'apertura del plico contenente l'offerta economica, dando lettura dei prezzi.

3. I plichi delle Ditte escluse rimangono conservate agli atti.

4. Effettuato il confronto tra i prezzi, qualora non debba procedersi alla verifica delle offerte anomale, il presidente aggiudica la gara all'offerta che presenta il prezzo più basso. Nel caso in cui il prezzo più basso risulti da più offerte si procede al sorteggio.

5. Il presidente può sospendere la gara e riservarsi l'aggiudicazione, anche se sia stata effettuata la lettura delle offerte, quando sia necessario procedere alla verifica della documentazione e dei prezzi e quando, a suo insindacabile giudizio, reputi ciò necessario nell'interesse dell'Amministrazione.

6. Delle operazioni e dell'avvenuta aggiudicazione viene redatto verbale facendo menzione delle eventuali contestazioni dei presenti.

### **Articolo - 35- Aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento**

1. Nelle procedure ristrette con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 34, comma, 2 lettere a) e b).

2. La gara viene valutata dalla Commissione indicata al precedente art. 22, comma 2, del presente Regolamento e la valutazione dell'offerte tecniche avviene in seduta non pubblica.



3. Nella seconda seduta pubblica si procede all'apertura dell'offerta economica e all'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Delle operazioni e dell'aggiudicazione si redige apposito verbale.

## Sezione IV: Procedura Negoziata

### **Articolo - 36 - Presupposti**

1. E' una procedura con cui l'Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.

2. E' possibile utilizzare la procedura negoziata previa pubblicazione del bando (art. 56 D.lgs 163/06), e senza previa pubblicazione del bando (art. 57 D. Lgs 163/06) nelle ipotesi previste dalla legge nelle procedure per le spese in economia di servizi, forniture e lavori disciplinate rispettivamente nel titolo III del presente regolamento e nelle ipotesi previste da particolari leggi nazionali e regionali. Nel caso di procedura negoziata previa pubblicazione di bando si rinvia a quanto stabilito per le procedure aperte in tema di bando.

3. Nella determinazione a contrarre devono essere precisati i "presupposti di fatto e di diritto" che legittimano il ricorso alla procedura negoziata.

4. Per Lavori la procedura negoziata è altresì ammessa laddove il valore dell'intervento è inferiore ad euro 100.000,00 (al netto di IVA).

### **Articolo 37 - Procedura senza "previa pubblicazione di un bando di gara": svolgimento**

1. La scelta degli operatori economici da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal Responsabile di Settore. Il numero degli operatori economici non deve essere inferiore a *cinque* salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero. In quest'ultimo caso l'atto di scelta deve precisare tale circostanza.

2. Gli operatori economici vengono scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, privilegiando:

- *quelli di documentata capacità,*
- *quelli osservanti norme di garanzia di qualità,*
- *quelli che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico-qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione*

4. L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte. Agli operatori economici, che non intrattengano già rapporti con il Comune, deve essere richiesta documentazione o dichiarazione attestante:

- *il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06 e dell'art. 16 della Legge Regionale Toscana n. 38/07.*
- *il possesso degli eventuali requisiti di cui agli artt 41 e 42 del D.lgs 163/06 e dell'art. 34 della Legge Regionale Toscana n. 38/07.*
- *eventuali ulteriori requisiti e/o dichiarazioni di impegno attinenti all'oggetto specifico della gara (con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della Legge Regionale Toscana n. 38/07).*

- *l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto*
- *il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.*

**Articolo 38 - Procedura  
con o senza “previa pubblicazione di un bando di gara”: svolgimento**

1. La gara ufficiosa si svolge:

- a) davanti al Responsabile del Settore competente per materia, assistito da un segretario verbalizzante nel caso in cui il criterio di scelta sia quello del prezzo più basso, come previsto all'art. 22, primo comma, del presente Regolamento;
- b) davanti alla Commissione giudicatrice di cui al citato art. 22, secondo comma, nel caso in cui il criterio di scelta sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale; il processo verbale viene sottoscritto dalle Commissioni di cui ai punti a) o b); nel verbale si dà atto delle offerte pervenute, dell'aggiudicazione e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.

**Articolo 39 - Verifica delle dichiarazioni**

1. Nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio la Stazione appaltante accerta:

- *l'idoneità professionale di cui all'art. 16 della legge regionale toscana 38/07*
- *la regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC) di cui all'art. 17 della citata LR 38/2007*
- *i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi;*
- *i requisiti generali*

2. L'aggiudicazione definitiva diventa definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.

**CAPO III: CONTRATTI IN GENERALE**

**Articolo 40 - Aggiudicazione**

1. L'aggiudicazione avviene a favore del miglior offerente.
2. Si procede all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, salvo che il bando non preveda diversamente, ai sensi dell'art. 55 comma 4 del D.lgs 163/06.
3. Il Comune può decidere di non procedere, comunque, all'aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto come previsto all'art. 29 del presente Regolamento.
4. Un'offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione all'oggetto del contratto, sia reputata dal Responsabile di Settore interessato o dalla Commissione giudicatrice, non conveniente o non idonea come previsto al precedente art. 28 del presente Regolamento.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4 il giudizio deve risultare da atto scritto e congruamente motivato.

#### **Articolo 41 - Contenuto del contratto**

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrarre, nel Capitolato speciale e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

2. Il Responsabile del Settore competente alla stipulazione può apportare tutte le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.

3. Elementi essenziali del contratto sono:

- *individuazione dei contraenti;*
- *oggetto del contratto;*
- *luogo, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;*
- *importo contrattuale;*
- *modalità e tempi di pagamento;*
- *eventuale revisione dei prezzi (per i contratti di durata);*
- *durata del contratto;*
- *la non cedibilità del contratto di cui al successivo art. 43.*
- *spese contrattuali e oneri fiscali.*

4. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto può, inoltre, prevedere:

- *modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;*
- *facoltà di recesso,*
- *responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno (per le cause di risoluzione si rinvia alla legge nazionale e regionale)*
- *eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;*
- *regolamentazione del subappalto e del subcontratto;*
- *cauzione definitiva costituita nelle forme di legge;*
- *aumento della prestazione;*
- *proroga;*
- *revisione prezzi;*
- *anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;*
- *l'eventuale clausola compromissoria;*
- *eventuale premio di accelerazione;*
- *assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;*
- *elezione del domicilio;*
- *foro esclusivo di Pisa;*

- *Nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.*

5. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 3, le clausole contenute nel Capitolato speciale e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, utilizzando la seguente clausola *“I seguenti documenti sono depositati agli atti dell'ufficio competente per materia unitamente alla determinazione di approvazione n..... del.....e vengono sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati”*.

Rimane comunque salva la facoltà da parte del responsabile del Settore, qualora lo ritenga opportuno, di allegare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.

6. Il Comune può esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e purché siano precisate nel bando di gara o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel Capitolato speciale. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari.

#### **Articolo 42 - Stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato dal Responsabile del Settore competente per materia.
2. In materia di forma contrattuale si rinvia a quanto disposto dal Titolo I, art. 5.
3. La forma pubblica amministrativa adottata per l'atto principale vincola anche per i successivi eventuali atti aggiuntivi.
4. Al rogito dei contratti stipulati in forma pubblica provvede il Segretario generale, salvi i casi attribuiti espressamente dalla legge alla competenza di un notaio.
5. Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario Generale può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio.
6. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dalla aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno.
7. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di 60 gg., salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
8. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 30 gg. dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

#### **Articolo 43 - Divieto di cessione del contratto**

1. Gli operatori economici aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere, i lavori, le forniture ed i servizi compresi nel contratto.

2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Resta salvo quanto disposto dall'art. 51 del D.lgs 163/06.

#### **Articolo 44 - Proroghe e rinnovi contrattuali**

1. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
2. La proroga contrattuale è invece consentita eccezionalmente e solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara d'appalto.

#### **Articolo 45 - Inadempimento, recesso del contratto, risoluzione e fallimento**

1. **Inadempimento contrattuale.** L'inadempimento contrattuale è valutato dal Responsabile del Settore preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, o previsti per legge (nazionale o regionale), il responsabile ha l'obbligo di dar corso alla risoluzione.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, vengono sottoposti al Responsabile del Settore interessato per i provvedimenti più opportuni.
4. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l'esito finale del contratto, il Responsabile, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e questi non vi provveda, procede alla risoluzione del contratto.
5. **Risoluzione e Fallimento.** Nelle ipotesi di fallimento e di risoluzione contrattuale può essere disposto il progressivo *interpello* dei soggetti che hanno partecipato alla gara come previsto all'art. 140 del D.lgs 163/06.
6. **Recesso.** La stazione appaltante ha il diritto di recedere – per validi motivi - in qualunque tempo dal contratto, laddove il recesso sia previsto da apposita clausola contrattuale, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
7. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

#### **Articolo 46 - Esecuzione anticipata**

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo in casi di urgenza ove l'esecuzione dei contratti può essere disposta in via anticipata, previa comunicazione scritta all'aggiudicatario. Contestuale comunicazione è data all'Ufficio contratti per la predisposizione del relativo contratto.
2. In caso di lavori viene chiesta immediatamente all'aggiudicatario la garanzia di cui all'art. 129 del D.lgs 163/06.

#### **Articolo 47- Revisione prezzi**

1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile di Settore competente per materia che terrà conto dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.lgs 163/2006.

2. Si procede a revisione dei prezzi a partire dal secondo anno successivo al perfezionamento del contratto; la precisazione in merito alla revisione sui prezzi contrattuali (attiva dal secondo anno) dovrà essere esplicitata nel bando e successivamente nel contratto.

1. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. Per i lavori di cui sopra si applica il prezzo chiuso di cui all'art. 133, terzo comma, del D. Lgs. 163/2006.

#### **Articolo 48 - Penali**

1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale anche al di là dei casi in cui la penale risulti necessaria in forza di disposizioni normative.

2. La penale, salvo specifiche prescrizioni normative, va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.

3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

#### **Articolo 49 - Subappalto**

1. Il subappalto è consentito in conformità a quanto appresso indicato:

- a. verifica dei requisiti prescritti dalla normativa nazionale
- b. rispetto dei limiti di cui agli artt 118 del D.lgs 163/07 e dell'art. 20 della Legge regionale toscana n 38/07
- c. verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della Legge regionale toscana 38/07
- d. preventiva autorizzazione della Stazione appaltante

2. Non si dà corso al subappalto nel caso in cui lo stesso sia vietato da particolari disposizioni di legge nazionale o regionale. Del divieto di subappalto è fatta menzione nel bando di gara (o nella lettera di invito); il divieto di subappalto viene altresì riportato nel contratto

3. Il subappalto, in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi prevista al precedente secondo comma, è causa di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 50 - Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi**

1. Chiunque stipuli un contratto o preli comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto, per tutta la durata della prestazione, ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

#### **Articolo 51 - Clausola compromissoria**

1. e controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono deferite alla giurisdizione ordinaria.

### **CAPO IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER PROCEDURE SOTTO SOGLIA**

#### **Articolo 52 - Pubblicità dei bandi di gara**

1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, sono pubblicati sul profilo del Committente. Si rinvia agli artt 122 e 124 del D.lgs 163/07 per quanto attiene alle forme di pubblicità

#### **Articolo 53 - Modalità generali di svolgimento delle gare**

1. Le sedute di gara sono presiedute dal Responsabile del Settore competente per materia.
2. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene costituita una Commissione giudicatrice ai sensi dell'art 22, secondo comma, del presente Regolamento; laddove la procedura di gara sia una procedura negoziata, la Commissione di gara può essere sostituita da una valutazione delle offerte fatta dal solo Responsabile del Settore secondo quanto previsto dall'art. 36, terzo comma, della Legge Regionale Toscana n. 38/07.
3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso la Commissione è costituita così come previsto dall'art. 22, primo comma, del presente Regolamento.
4. La spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandata postale indirizzata al Comune o mediante consegna a mano al protocollo, entro la data e l'ora prevista.
5. Il bando di gara prevede un fac-simile (non vincolante per i partecipanti) di domanda di partecipazione.
6. Il concorrente dichiara:
  - *di accettare in modo incondizionato tutte le clausole previste dal bando;*
  - *di avere preso visione del bando e del Capitolato di gara e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni.*
7. Fermo restando quanto specificatamente previsto per le singole tipologie di gara, nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito, in pubblica seduta, il Presidente procede:
  - a) *a dare sintetica lettura del bando;*
  - b) *ad aprire i plichi contenenti la documentazione di ammissione;*
  - c) *si procede in seduta riservata alla valutazione dell'offerta tecnica nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Resta inteso che*

*la valutazione tecnica deve essere effettuata prima di quella valutazione sull'offerta economica;*

*d) ad aprire i plichi contenenti le offerte economiche;*

*e) a proclamare il risultato di aggiudicazione provvisorio.*

8. Qualora si proceda con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice definisce nella seduta di apertura dei plichi e comunque prima di procedere all'apertura delle offerte, i criteri in base ai quali verranno attribuiti i punteggi, salvo che ciò non sia già indicato nella lettera invito o nella determinazione.

9. Qualora si debba procedere alla sospensione della valutazione, il Presidente fa mettere a verbale le modalità di custodia e segretezza delle offerte. Conclusa la valutazione tecnica, coloro che hanno presentato offerta devono essere informati in modo certo della nuova seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche e all'aggiudicazione provvisoria.

10. A pena di annullamento della procedura, la seduta di apertura delle offerte economiche non può mai essere interrotta.

11. Il Presidente, dopo la lettura delle offerte, proclama il risultato.

12. Delle operazioni di gara viene redatto formale verbale. Il Presidente cura la verbalizzazione di tutte le osservazioni presentate dai rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti alla gara, nonché delle motivazioni dettagliate di esclusione dalla gara, o di qualunque altra indicazione utile a rendere la procedura trasparente e verificabile.

13. La Stazione appaltante si riserva di procedere ai sensi dell'art. 40 della Legge regionale Toscana n. 38/07.

14. Il verbale viene approvato con la Determinazione con cui dispone l'aggiudicazione provvisoria. Il verbale è parte integrante della determina di aggiudicazione.

15. Le decisioni relative all'aggiudicazione adottate dopo la valutazione delle offerte presentate sono comunicate, nel rispetto dell'art. 79 del D.lgs 163/06-

16. La Stazione appaltante può decidere di non aggiudicare la gara laddove nessuna offerta risulti idonea o conveniente in relazione all'oggetto del contratto: anche in questo caso la Stazione comunica ai concorrenti non esclusi la mancata aggiudicazione.

#### **Articolo 54 - Verifica dei requisiti**

1. Nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio la Stazione appaltante accerta i seguenti requisiti:

- *l'idoneità professionale di cui all'art. 16 della legge regionale toscana 38/07*
- *la regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC) di cui all'art. 17 della sopra citata LR 38/2007*
- *i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi;*
- *i requisiti generali.*

2. L'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.



## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI**

#### **CAPO I- LE SPONSORIZZAZIONI**

##### **Articolo 55 - Principi generali**

1. Il presente titolo disciplina i rapporti afferenti alla sponsorizzazione e più in generale la conclusione di speciali accordi di collaborazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997 (e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 26 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 120 del D.Lgs 42/2004).

2. I progetti, le proposte e le attività oggetto di sponsorizzazione e accordo di collaborazione devono:

- *risultare conformi ai fini istituzionali dell'Ente;*
- *riguardare le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previste a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria;*
- *perseguire finalità di pubblico interesse;*
- *tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali;*
- *osservare criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.*

3. Le iniziative di sponsorizzazione e accordo di collaborazione vengono, se possibile, prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Responsabile del Settore interessato. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al Responsabile del Settore per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente Regolamento.

##### **Articolo 56 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto atipico mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il proprio marchio o gli altri elementi distintivi in appositi e predefiniti spazi pubblicitari onde conseguire un ritorno di immagine;
- per “accordo di collaborazione”: uno strumento negoziale con il quale a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune è determinato, oltre al ritorno pubblicitario, la possibilità economica di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune a favore del soggetto c.d. “collaborante”, estrinsecantesi in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenziale di redditività, talché il privato si ripromette a fronte dell'intervento anche la gestione del medesimo, idoneo a garantire un adeguato ritorno economico/finanziario delle somme erogate;
- per “sponsorizzazione”/“accordo di collaborazione”: ogni contributo consistente tanto in una somma di denaro, quanto nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi o altre utilità provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la ragione sociale, il marchio o gli altri elementi distintivi del soggetto di volta in volta denominato sponsor/collaborante;

- per “sponsor”/”collaborante” il soggetto privato (persona fisica o giuridica), il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione/per accordo di collaborazione con il Comune;
  - per “sponsee” il soggetto sponsorizzato, cioè l’Amministrazione Comunale;
  - per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni (nome, ditta, logo o marchio) di volta in volta messe a disposizione dal Comune.
2. Non rientra nel concetto di “**sponsorizzazione**” ma nel diverso ambito della “**pubblicità commerciale**” la *diffusione di messaggi, in qualsiasi modo avvenga , allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi*». Il Comune può concludere soltanto contratti di sponsorizzazione e non di pubblicità.
3. Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in particolare:
- *gestione di impianti sportivi comunali;*
  - *concessione di edifici o locali comunali per svolgimento di servizi a favore della popolazione;*
  - *recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile.*

#### **Articolo 57 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni**

1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione/accordo di collaborazione qualora:
- a) *ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;*
  - b) *ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;*
  - c) *la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.*
2. Sono in ogni caso escluse, oltre alle sponsorizzazioni/accordi di collaborazione aventi ad oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore, le sponsorizzazioni/accordi di collaborazione riguardanti:
- a) *propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;*
  - b) *pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi;*
  - c) *messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o discriminazione .*

#### **Articolo 58 - Soggetti non ammessi alle sponsorizzazioni**

1. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti:
- a) *rispetto del diritto a pari opportunità e a trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche e religiose);*
  - b) *rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;*
  - c) *rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l’esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);*
  - d) *rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e*

*culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;*

- e) rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure) ai sensi della normativa vigente;*
- f) rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici).*

2. L'accertamento circa il mancato rispetto di quanto sopra riportato è compiuta sulla base di accertamenti recati da sentenze, certificati, decisioni, risoluzioni, inchieste, rapporti o altri atti ufficiali di autorità nazionali.

### **Articolo 59 - "Sponsor" e "collaborante"**

1. Possono assumere la veste di sponsor o di collaborante, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione:

- a) qualsiasi persona fisica;*
- b) qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le cooperative, i consorzi;*
- c) soggetti appartenenti al c.d. "terzo settore" di cui all'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e all'art. 17 comma 2 della L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 41, oltre alle imprese sociali di cui al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155;*
- d) altre tipologie di soggetti di volta in volta individuati dal Comune.*

2. Sono sempre ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

### **Articolo 60 - Requisiti**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs 163/06 lo sponsor e il collaborante devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di progettazione ed esecuzione

### **Articolo 61 - Finalità delle sponsorizzazioni**

1. Il risultato della sponsorizzazione/accordo di collaborazione si concretizza nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor/collaborante.

### **Articolo 62 - Progetti/proposte e loro approvazione**

1. Prima di dar corso alle procedure di scelta dello sponsor la Giunta Comunale può esprimere "indirizzi" in merito alla sponsorizzazione/collaborazione presentata.

2. I progetti/proposte si suddividono in due macrotipologie:

- a) progetti/proposte il cui veicolo è rappresentato da un evento correlato alle attività dell'ente:
  - I) sponsorizzazioni di eventi sportivi, culturali, sociali e altro;
  - II) abbinamenti commerciali (es. abbinamento allo sponsor/collaborante di un

- monumento, piazza, via, ponte, isola pedonale, fontana, pensilina, rotatorie e altro);
  - III) cura di aree verdi
  - IV) servizi di manutenzione e altri servizi erogati dallo sponsor/collaborante come corrispettivo (es. illuminazioni natalizie, pulizia di giardini, pulizia scuole e palestre e simili);
  - V) fornitura di beni (es. panchine, cestini gettacarta, fioriere, rastrelliere, porta bicicletta, stampati e altro);
  - VI) fornitura di infopoint e altri strumenti digitali diretti a dare informazioni al cittadino sui servizi erogati dall'ente;
  - VII) sponsorizzazione di opere pubbliche, progettazioni, lavori, direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006;
  - VIII) altre iniziative similari a quelle evidenziate nei punti precedenti.
- b) progetti/proposte di sponsorizzazione il cui veicolo è rappresentato da spazi e immagini riconducibili all'ente:
- I) sponsorizzazioni sul sito internet dell'ente: trattasi della possibilità di inserire sul sito appositi spazi pubblicitari;
  - II) utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno dell'ente (es. bacheche, ascensori, sale riunioni ritenute idonee, palestre, piscine, impianti sportivi, androni), sempre rispettando il divieto di pubblicità commerciale;
  - III) titolazione di spazio (es. sale da teatro, palestre, sale riunioni, altro);
  - IV) abbinamenti commerciali (es. abbinamento allo sponsor/collaborante di un monumento, piazza, via, ponte, isola pedonale, fontana, pensilina e altro);
  - V) marchiatura delle portiere degli automezzi dell'ente;
  - VI) predisposizione di gadgets (forniti dallo sponsor/collaborante) con abbinamento con l'ente;
  - VII) altri interventi similari a quelli riportati nei precedenti punti, anche riferiti a spazi o immagini che si dovessero rendere disponibili in futuro.

### **Articolo 63 - Modalità di scelta del contraente**

1. La ricerca dello sponsor/collaborante è effettuata, in ossequio ai principi del Trattato, secondo *procedure aperte* tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione/accordo di collaborazione.

2. L'avviso di sponsorizzazione/collaborazione (di seguito per brevità anche semplicemente "avviso") risulta necessario:

- sia nelle ipotesi in cui l'iniziativa per la sponsorizzazione/accordo di collaborazione provenga dall'Amministrazione Comunale,
- sia nelle inverse ipotesi in cui l'Amministrazione Comunale sia destinataria di una proposta (da redigersi necessariamente per iscritto) di sponsorizzazione/accordo di collaborazione.

3. All'avviso di sponsorizzazione/accordo di collaborazione è data pubblicità mediante pubblicazione, per 15 giorni consecutivi:

- all'albo pretorio Comunale
- sul Profilo del Committente.

In relazione alla singola iniziativa possono altresì essere disposte altre forme di pubblicità ritenute opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione.

4. L'avviso deve contenere, in particolare, le seguenti informazioni:

- a. *l'oggetto della sponsorizzazione/accordo di collaborazione e i conseguenti obblighi dello sponsor/collaborante;*

- b. *l'esatta determinazione dello spazio pubblicitario utilizzabile e la durata della pubblicità;*
- c. *le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;*
- d. *le modalità e i criteri fissati per l'esame delle offerte;*
- e. *il corrispettivo minimo richiesto, consistente tanto in una somma di denaro, quanto nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi o altre utilità.*

5. Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione, da parte di un soggetto, una proposta di sponsorizzazione/accordo di collaborazione, finalizzata ad una determinata iniziativa/attività, l'Amministrazione stessa, valutatane l'opportunità e rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento, fissa nell'avviso di cui sopra, come corrispettivo minimo richiesto della sponsorizzazione/accordo di collaborazione, quello fissato dal soggetto proponente. L'Amministrazione procede, tramite selezione delle proposte pervenute, alla individuazione dell'aggiudicatario, sulla base di criteri che tengano conto di elementi qualitativi, oltre che del corrispettivo. L'originario soggetto promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'Amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario.

6. Le offerte in risposta dovranno essere presentate in forma scritta ed in busta chiusa con l'indicazione "*Domanda per la sponsorizzazione/accordo di collaborazione per .....*".

7. La domanda deve riportare:

- a. *le generalità del richiedente e/o la ragione sociale del soggetto offerente;*
- b. *la dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di ordine morale - generale per contrattare con la pubblica amministrazione;*
- c. *la dichiarazione circa il possesso degli eventuali requisiti di cui all'art. 60 del presente Regolamento;*
- d. *l'attività, il progetto o l'iniziativa che s'intende pubblicizzare;*
- e. *l'indicazione dell'offerta;*
- f. *la dichiarazione, redatta ai sensi della vigente normativa, attestante l'inesistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art.58 del presente Regolamento;*
- g. *l'accettazione senza riserva delle condizioni indicate nell'Avviso di sponsorizzazione.*

8. L'aggiudicazione avverrà a favore del miglior offerente con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

9. L'avviso può prevedere che si proceda all'affidamento anche se venga presentata una sola offerta. In questo ultimo caso l'Amministrazione Comunale può riservarsi, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare e di procedere ad un nuovo esperimento.

10. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere all'affidamento qualora nessuna delle offerte presentate risulti idonea a soddisfare le esigenze per le quali è stata indetta la procedura di scelta.

11. Nel caso in cui ci fosse coincidenza nelle migliori offerte, si procede ad assegnazione tramite sorteggio.

12. È facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere all'affidamento diretto nei seguenti casi:

- a. *in caso in cui siano state esperite senza esito le procedure di cui al comma 1;*
- b. *in casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati all'urgenza e alla particolare natura dell'evento i cui contenuti limitino la negoziazione a soggetti determinati;*
- c. *nel caso di sponsorizzazioni/accordi di collaborazione il cui valore sia inferiore a Euro 10.000,00.*

13. Dell'affidamento viene disposto con determina (si rinvia, anche per l'affidamento, alle forme di pubblicità di cui al comma 3 del presente articolo), ove verrà riportata dettagliata motivazione sulla scelta dello sponsor/collaborante.

## **Articolo 64 - Il Comune quale sponsor**

1. L'Amministrazione Comunale può essa stessa assumere la veste di sponsor al fine di favorire la veicolazione della propria immagine o della rappresentazione di proprie politiche e strategie in altri contesti, nella prospettiva di realizzazione di forme di marketing territoriale e dei propri servizi, in particolare in relazione alle seguenti iniziative:

- a) *per particolari manifestazioni od iniziative culturali e turistiche, iniziative relative all'ambito scolastico e all'istruzione, inerenti alla pubblicizzazione e/o valorizzazione di attività o beni culturali e/o turistici;*
- b) *per attività sociali o sportive a rilevanza nazionale, regionale o provinciale, con particolare riferimento ad Associazioni e/o Società che operino con soggetti diversamente abili o nel ramo della ricerca scientifica.*

2. L'Amministrazione perviene alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione nei quali assume la veste di sponsor sulla base di specifiche determinazioni inerenti l'individuazione dei progetti o delle iniziative da sostenere, con esplicitazione della motivazione della scelta delle stesse in relazione al presumibile ritorno d'immagine e previa autorizzazione della Giunta Comunale. Il contratto di sponsorizzazione conseguente deve contenere:

- a) *le configurazioni generali delle finalizzazioni del rapporto contrattuale;*
- b) *gli obblighi dello sponsor e dello sponsee;*
- c) *i profili economici della sponsorizzazione;*
- d) *le clausole condizionanti il rapporto;*
- e) *gli strumenti di verifica dell'efficacia della sponsorizzazione per l'Amministrazione.*

3. Dell'iniziativa di sponsorizzazione deve essere divulgata informazione mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, sul Profilo del Committente ed eventualmente mediante comunicazione agli organi di stampa locali.

## **Articolo 65 - Contenuti contrattuali**

1. La gestione delle sponsorizzazioni/accordi di collaborazione all'interno di ogni singolo progetto/proposta, verrà regolata mediante apposito contratto. Il contratto è sottoscritto dallo sponsor/collaborante e dal Responsabile del Settore interessato.

2. Il contratto deve rispettare, necessariamente, il contenuto minimo appresso indicato:

- *l'oggetto della sponsorizzazione/accordo di collaborazione;*
- *la completa descrizione della modalità di attuazione della sponsorizzazione/accordo di collaborazione;*
- *l'eventuale diritto di "esclusiva";*
- *la durata del contratto;*
- *il corrispettivo e la fatturazione;*
- *le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste;*
- *le responsabilità e impegni reciproci;*
- *le possibili cause di risoluzione del contratto e le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;*
- *l'indicazione del foro competente per la risoluzione delle controversie;*
- *l'onere delle spese di bollo e di registrazione;*
- *la disciplina del recesso, così come indicata al successivo art. 67;*
- *l'individuazione della platea/pubblico di riferimento per la pubblicizzazione, da parte dello sponsor/collaborante, degli elementi caratteristici dello sponsor/collaborante.*

3. Per la forma del contratto si rinvia a quanto stabilito all'art. 5, Titolo I del presente Regolamento.

### **Articolo 66 - Verifiche e controlli**

1. Le sponsorizzazioni/accordi di collaborazione sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor/collaborante; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

### **Articolo 67 - Recesso**

1. In ogni contratto deve essere prevista la facoltà per l'Amministrazione Comunale di recedere dal rapporto prima della scadenza, subordinata alla tempestiva comunicazione per iscritto alla controparte.
2. Nel contratto di sponsorizzazione/accordo di collaborazione deve essere prevista, inoltre, la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danni all'immagine del Comune o non siano perseguiti i fini sociali e di pubblica utilità cui l'Amministrazione Comunale deve attenersi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

### **Articolo 68 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni.**

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
  - a) *nella misura del 20% sono destinati alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999;*
  - b) *nella misura del 2% sono destinati alla implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999;*
  - c) *nella misura del 68% sono destinati al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio;*
  - d) *la restante quota costituisce economia di bilancio.*
3. Annualmente, in sede di "conto consuntivo", l'Assessore competente relaziona al Consiglio Comunale sulle iniziative afferenti le sponsorizzazioni disposte nell'anno precedente e sull'entità e sul riparto dei risparmi di spesa.

### **Articolo 69 - Riserva organizzativa**

1. La gestione delle sponsorizzazioni/accordi di collaborazione è effettuata direttamente dalla Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. È tuttavia facoltà dell'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
3. Nel caso previsto dal precedente comma 2 i Responsabili di Settore ed il personale dipendente non concorreranno al riparto sui risparmi di spesa di cui al precedente articolo.

## **CAPO II - ALTRI SINGOLI CONTRATTI**

## **Articolo 70 - Cessione di beni mobili e mobili registrati**

1. Si può procedere all'alienazione di beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito atto della Giunta Comunale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta dell'apposita stima.
3. E' consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuovi beni.
4. In caso di richiesta da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, l'Amministrazione consente la cessione gratuita di beni mobili dichiarati fuori uso.

## **Articolo 71 - Beni immobili. Locazione e affitto**

1. I contratti mediante i quali il Comune assume o concede in locazione o in affitto immobili sono di regola affidati con procedura negoziata salvo che, per l'importanza o il valore del contratto e si tratti di rapporti attivi, non si ritenga opportuna la procedura aperta, la procedura ristretta o altre procedure semplificate che garantiscano adeguata pubblicità.

## **Articolo 72 - Beni immobili. Permute ed alienazioni.**

1. Il Consiglio Comunale può disporre, con motivata deliberazione, la permuta di beni immobili del Comune con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per l'Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dagli uffici competenti o da esperti appositamente incaricati, salvo conguaglio in denaro.

2. L'Amministrazione, a mezzo di apposita deliberazione del Consiglio Comunale, procede all'alienazione dei beni immobili, sulla base di apposita perizia di stima, mediante il sistema della procedura aperta o, qualora lo ritenga più opportuno mediante procedura negoziata, eventualmente previa gara ufficiosa invitando tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta a seguito di apposito avviso.

3. Fermo il valore della stima, è consentita la procedura negoziata nelle seguenti ipotesi:

- a) allorché la procedura aperta sia andata deserta o comunque non sia stato possibile procedere in quella sede all'aggiudicazione;
- b) qualora l'importo stimato non sia superiore a 100.000,00 Euro;
- c) quando l'alienazione sia disposta a favore di Enti pubblici;
- d) quando i beni siano alienati a società e consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
- e) qualora per le caratteristiche del bene l'acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati

## **Articolo 73 - Beni immobili. Acquisti**

1. La deliberazione ad acquistare beni immobili è di competenza del Consiglio Comunale. L'Amministrazione, di norma, procede all'acquisto di beni immobili mediante procedura negoziata.



2. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.

3. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso il Comune stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori. Il venditore è, inoltre, tenuto a prestare garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stese, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizio dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.

4. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al responsabile del Settore delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nella deliberazione ad acquistare.

### **CAPO III - LA CONCESSIONE DI SERVIZI**

#### **Articolo 74 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento**

1. Il presente capo disciplina la "concessione di servizi" così come definita dall'art. 3 comma 12 e 30 comma 1 del D.lgs 163/06.

2. Fatto salvo quanto dettato dalle normative speciali di settore e del presente Titolo, alle concessioni di servizi pubblici, si applicano gli articoli appresso indicati: *l'art. 30 del D.lgs 163/06; la parte IV del D.lgs 163/06; l'art. 143 comma 7 in quanto compatibile e gli artt. 42, 112, 113, 113 bis del D.lgs 267/00*

#### **Articolo 75 - Prestazione in favore del concessionario ed eventuale prezzo**

1. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio concesso.

2. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara (nel bando o nella lettera di invito) anche un "prezzo-contributo", qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio *economico - finanziario* degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

3. Nella determinazione del "prezzo-contributo" si tiene conto degli eventuali beni e/o servizi forniti dal concessionario al concedente.

4. A titolo di "prezzo-contributo", l'Amministrazione può altresì cedere (previa delibera di Consiglio comunale) beni immobili dell'Amministrazione comunale *in proprietà o in diritto di godimento*.

In particolare è ammessa la costituzione di diritti di godimento in favore del concessionario laddove il bene o i beni immobili, oggetto del diritto di godimento, risultino "strumentali o connessi" al servizio affidato; è ammesso, altresì, il trasferimento in proprietà dell'immobile (o degli immobili) laddove gli stessi non assolvono più a "funzioni di interesse pubblico".

5. La stima del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento è affettato dagli uffici del Settore tecnici competenti

## Articolo 76 - Equilibrio economico finanziario

1. L'offerta e la concessione devono contenere il *piano economico - finanziario* di copertura degli eventuali investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto. Nel caso di investimenti il suddetto piano deve altresì prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

2. La stazione appaltante, qualora sia strettamente necessario per assicurare al concessionario il perseguimento dell'*equilibrio economico - finanziario* degli eventuali investimenti dallo stesso effettuati, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore ad anni 10; all'uopo si terrà conto:

- *del rendimento della concessione;*
- *della percentuale del prezzo - contributo rispetto all'importo del servizio;*
- *dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato;*
- *della più o meno ampia discrezionalità attribuita al concessionario nella determinazione della tariffe connesse al servizio fornito all'utenza.*

3. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'*equilibrio economico - finanziario* degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante.

4. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio del servizio previsto nella concessione, quando determinano una modifica dell'*equilibrio del piano*, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni.

5. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.

## **TITOLO III - PROCEDURE IN ECONOMIA**

### **CAPO I - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA**

#### **Articolo 77 - Principi generali**

1. Il presente Titolo attua le previsioni di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 27 della Legge Regionale Toscana 38/07.
2. Il regolamento per questa parte relativa alla disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia si prefigge il rispetto:
  - *del buon andamento e dell'imparzialità amministrativa (art. 97 della Costituzione).*
  - *dei principi desumibili dal diritto comunitario.*
  - *dei principi dell'art. 1 del Titolo I del presente Regolamento.*
  - *del DPR 554/1999 (per la parte ancora in vigore).*
  - *del DPR. 384/2001 (per la parte ancora in vigore).*

#### **Articolo 78 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Titolo concerne “*modalità, limiti e procedure*” da seguire per l'esecuzione in economia di **lavori, servizi e forniture di beni** (di seguito, per brevità, unitariamente intesi anche sotto il termine di “**interventi**”).
2. Per la definizione di appalto “*lavori*”, “*forniture*” e “*servizi*” si rinvia all'art. 15 del Titolo I del presente Regolamento.
3. Per la definizione di manutenzione, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria si fa riferimento a quanto appresso precisato:
  - \* “*Manutenzione*” è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in “*buono stato*” beni mobili o immobili;
  - \* “*Manutenzione ordinaria*” è definita manutenzione ordinaria tutto ciò che viene posto in essere al fine di riparare, rimuovere, sostituire, integrare e mantenere in efficienza beni mobili o immobili.
  - \* “*Manutenzione straordinaria*” è definita manutenzione straordinaria tutto ciò che viene posto in essere per rinnovare, modificare, sostituire parti di beni mobili ed immobili, anche strutturali, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non comportino modifiche alla destinazione di uso.
4. In presenza di contratti misti (ossia contratti aventi per oggetto: lavori e forniture, lavori e servizi, lavori servizi e forniture, servizi e forniture) trova applicazione il principio della *prevalenza economica*.
5. Non rientrano nella presente disciplina gli acquisti effettuati dall'Economo Comunale con propria disponibilità di cassa.

#### **Articolo 79 - Modalità degli interventi**

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti in:

- a) *amministrazione diretta*
- b) *cottimo fiduciario*
- c) *in forma mista* (ossia parte in amministrazione diretta e parte a cottimo).

### **Articolo 80 - Soggetti affidatari**

1. L'affidatario di interventi in economia deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06. Deve altresì essere in possesso

- a) dei requisiti di capacità *tecnico-professionale* ed economico finanziaria (*da valutare in relazione allo specifico intervento*) di cui agli articoli 41 e 42 del menzionato Decreto legislativo.
- b) dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della più volte citata Legge regionale Toscana 38/07.
- c) eventuali ed ulteriori requisiti.

2. Il possesso dei requisiti sopra indicati è attestato, mediante autocertificazione in conformità a quanto disposto dal DPR 445/00, in sede di gara informale dai concorrenti oppure in sede di affidamento dall'affidatario. Nei confronti dell'aggiudicatario - laddove trattasi di gara informale - il controllo sui requisiti viene effettuato dalla Stazione appaltante dopo l'aggiudicazione provvisoria.

3. Per l'affidamento degli interventi in economia di cui ai successivi articoli il Responsabile del Settore si avvale di operatori economici individuati sulla base di informazioni raccolte

- a) presso altre Amministrazioni,
- b) di indagini di mercato (*tenuto conto di precedenti e soddisfacenti rapporti intercorsi con la stessa l'Amministrazione, della ubicazione della sede legale o operativa degli operatori economici e, in genere, di ogni altro elemento ritenuto idoneo dall'Amministrazione non escluso il ricorso alle ditte abilitate al mercato elettronico e/o convenzionate con Consip*).

4. A parità di requisiti la richiesta di preventivi avverrà secondo un criterio di "rotazione", fermo restando che lo stesso di norma non sarà applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.

5. Resta fermo che qualora non fossero presenti operatori economici in numero sufficiente a garantire una effettiva concorrenzialità in relazione ad una categoria di bene o servizio da acquisire la Stazione appaltante si riserva la facoltà:

- di rivolgersi agli elenchi delle C.C.I.A.A.
- di effettuare ricerche su Internet
- di sfruttare il materiale pubblicitario inoltrato spontaneamente da imprese
- di procedere alla pubblicazione di appositi avvisi per la selezione di operatori

6. E' facoltà di ciascun Responsabile di Settore predisporre elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture o servizi distinti per categorie omogenee. In detti elenchi saranno iscritte, oltre alle società ed imprese già note all'Amministrazione, le imprese ed i soggetti che ne faranno domanda e che dimostrino di possedere le qualità sopra indicate.

### **Articolo 81 - Amministrazione diretta**

1. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun Imprenditore.
2. Egli provvede altresì al noleggio dei mezzi e all'acquisto dei materiali necessari.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dallo stesso RUP con le modalità fissate dal presente Titolo per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

### **Articolo 82 - Cottimo Fiduciario**

1. Sono acquisiti per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico organizzativo.

### **Articolo 83 - Limiti per gli interventi in economia**

1. I lavori, forniture e servizi possono essere eseguiti in economia in ossequio con quanto di seguito disposto:

#### **LAVORI**

**Amministrazione diretta** Importi inferiori ad euro 50.000,00 al netto di IVA

**Cottimo fiduciario** Fino ad euro 200.000,00 al netto di IVA

#### **FORNITURE E SERVIZI**

**Amministrazione diretta** Importi inferiori ad euro 50.000,00 al netto di IVA

**Cottimo fiduciario** Fino ad euro 206.00,00 al netto di IVA

2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del D.lgs 163/06 concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

3. Recependo gli adeguamenti disposti con Decreto del Presidente del Consiglio, ai sensi e effetti dell'art. 248 del D.lgs 163/06, in caso di modifica delle soglie di cui al precedente comma 1 le stesse verranno automaticamente adeguate d'ufficio. In tale evenienza verrà data formale comunicazione al Consiglio comunale (*nel primo Consiglio comunale utile*) della disposta modifica in merito alle soglie.

4. I limiti statuiti al precedenti comma 1, non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.

5. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina delle spese in economia o di sottrarlo ai limiti di spesa di cui al presente articolo.

### **Articolo 84 - Responsabile Unico del Procedimento**

1. Per ogni intervento da realizzarsi in economia è individuato un RUP per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione. Salvo diversa e specifica disposizione il RUP coincide con la figura del

Responsabile di Settore.

2. Il RUP opera nell'ambito degli obiettivi programmati e sotto la sua responsabilità assumendo i rischi derivanti dalla procedura.
3. Al RUP sono demandate l'organizzazione e la realizzazione delle procedure per l'affidamento e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.
4. Si rinvia inoltre a quanto stabilito dall'art. 10 del D.lgs 163/06 sui compiti dei RUP, in quanto compatibile.

### **Articolo 85 - Tipologia dei LAVORI eseguibili in economia**

1. Possono eseguirsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, i lavori d'interesse della comunità locale, rientrati nelle categorie elencate alle lettere a), c), d) e) e f) di cui all'art. 125, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, nonché le seguenti sottocategorie di lavori pubblici per manutenzione di opere o di impianti non superiori a 100.000 euro di cui alla lettera b) dello stesso art 125, comma 6:

#### **A - OPERE EDILI**

- a) Realizzazione di opere provvisoriale e/o di protezione;
- b) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere ivi compresi interventi su immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- c) Scavi e movimenti di terra;
- d) Realizzazione di piccole strutture portanti;
- e) Realizzazione di murature in genere;
- f) Realizzazione opere di finitura (controsoffitti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, ecc.);
- g) Rifacimento coperture;
- h) Opere stradali e di arredo urbano;
- i) Demolizione, smontaggi e smaltimento di eventuali rifiuti;
- j) Impermeabilizzazioni.

#### **B - OPERE DA FALEGNAME**

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni;
- b) Realizzazione e/o modifiche di strutture in legno.

#### **C - OPERE DA FABBRO**

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni in ferro o affini;
- b) Realizzazione e/o ripristino/restauro di carpenteria metallica.

#### **D - OPERE DA VETRAIO**

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di strutture in vetro.

#### **E - OPERE DI AUTOMAZIONE**

- a) Realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione (sbarre, cancelli, porte automatiche, ecc.).

#### **F - OPERE DA VERNICIATORE E DECORATORE**

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di coloritura per interni ed esterni;
- b) Realizzazione e/o ripristino/restauro di verniciatura da eseguirsi su qualsiasi materiale.

#### **G - OPERE DA LATTONIERE**

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di opere da lattoneria;

## **H - OPERE IMPIANTI ELETTRICI, RETE DATI, TELEFONICI, AUDIOVIDEO E TELEVISIVO**

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (reti, centraline, quadri, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità, ecc.).

## **I - OPERE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E MECCANICI**

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento, impianti di irrigazione, impianti di depurazione/addolcimento, ecc.).

## **L - OPERE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.).

## **M - OPERE ANTINCENDIO**

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di rilevamento e spegnimento incendi;
- b) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di prevenzione e/o protezione.

## **N - OPERE DI SICUREZZA**

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere provvisorie o permanenti di sicurezza;
- b) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere antintrusione;
- c) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o impianti ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

## **O - OPERE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere a cura di figure professionali quali saldatore, frigorista, bruciatorista ecc.

## **P - OPERE DI GIARDINAGGIO**

- a) Realizzazione, ripristino di aree verdi, campi sportivi, parchi;
- b) Piantumazione, sostituzione piante e siepi;
- c) Realizzazione, riparazione, di impianti di irrigazione, compreso pozzi e cisterne.

2. Possono inoltre eseguirsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, *i seguenti lavori d'interesse della comunità locale*:

- a) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario o di dispositivo giurisdizionale;
- b) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
- c) lavori accessori e strumentali all'installazione di beni acquistati con procedura in economia.

## Articolo 86 - Tipologia di BENI E SERVIZI acquisibili in economia

1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di **beni e servizi** nell'ambito della casistica di seguito riportata e nel rispetto dei limiti d'importo previsti dall'art. 83 (limiti che valgono per ciascuna tipologia di intervento):

### FORNITURE DI BENI

#### AMMINISTRAZIONE e PERSONALE

- spese di rappresentanza (coppe, trofei, medaglie, targhe e altro materiale simile per manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- materiale per il funzionamento degli organi istituzionali, delle commissioni, dei corsi di formazione, aggiornamento professionale dei dipendenti e dei concorsi indetti;

#### - ISTRUZIONE

- beni per la gestione del servizio di refezione scolastica e in particolare spese per acquisti:
  - di derrate alimentari generiche e specifiche per intolleranze ed allergie alimentari;
  - attrezzature e arredi per i centri cottura e le zone sporzionamento;
  - prodotti di pulizia e igienico – sanitari;
- beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione e in particolare spese per acquisti relativi alle esigenze dei servizi scolastici;
- arredi ed attrezzature per aule e laboratori scolastici;
- per acquisto o noleggio attrezzature scolastiche, materiale didattico e sussidi didattici anche per alunni/studenti diversamente abili;
- beni per la gestione del servizio di trasporto scolastico;
- materiali e attrezzature compresi elettrodomestici per il servizio di refezione scolastica;
- materiali di consumo per servizi scolastici;

#### - UFFICI

- acquisto programmi software e altre forniture per strumenti;
- acquisizione o noleggio di calcolatrici, personal computer, stampanti e strumenti informatici in genere e materiale di consumo informatico e consumabili per stampanti;
- acquisizione e noleggio di fotocopiatrici o altri strumenti similari (apparecchi audio, tv elettronici ecc...) e relativi accessori;
- spese per acquisto di attrezzature/materiale fotografico e audiovisivo;
- libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- materiale di cancelleria, di consumo, di stampati anche specifici e modulistica in genere, di documentazione e materiale tipografico
- valori bollati;
- posta, telefono, telegrafo e macchine affrancatrici
- arredi ed attrezzature per uffici e materiale di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio;
- arredi necessari per l'allestimento delle **sezioni elettorali** nonché tutto il materiale per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie (stampati, ecc. non forniti dallo Stato);
- apparecchi fotografici e relativi accessori;
- impianti rilevazioni presenze;

#### CULTURA

- beni necessari al funzionamento delle strutture relative ai servizi culturali, archivistici,



bibliotecari e del sistema museale;

## SETTORE TECNICO

- per manutenzione straordinaria ed eccezionale dei beni immobili;
- per manutenzione ordinaria dei beni immobili;
- arredi, mobili e legnami;
- acquisto mezzi meccanici, ricambi, accessori e materiali di consumo per mezzi meccanici;
- altre forniture per mezzi meccanici;
- acqua, elettricità, riscaldamento, gas;
- materiale agro-alimentare, agroforestale o d'officina;
- ferramenta o altri materiali;
- noleggio mezzi meccanici e forniture necessarie all'attività dell'Ente.
- arredi ed attrezzature per abitazioni di proprietà comunale;
- materiale igienico – sanitario;
- vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale;
- attrezzature e accessori per il gioco e per gli impianti sportivi;
- materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- materiale di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio e di arredi scolastici di qualsiasi genere;
- arredi ed attrezzature da gioco per esterno;
- autoveicoli ed altri veicoli;
- pezzi di ricambio, accessori e materiali per manutenzione di autoveicoli e altri veicoli;
- carburanti e lubrificanti per tutti i veicoli e le attrezzature;
- materiale di consumo, accessori e pezzi di ricambio per macchine, apparecchiature, ecc.;
- apparecchi telefonici, cellulari, veicolari, trasmettenti, ecc. e relativi pezzi di ricambio;
- prodotti di pulizia ed igienico sanitario per immobili e servizi comunali;
- impianti di allarme, antifurto, impianti di video sorveglianza e relativi accessori;
- estintori, materiali ed attrezzature antincendio;
- attrezzature per riscaldamento e raffreddamento locali;
- acquisto di mobili, tendaggi, suppellettili, complementi di arredo, ecc. per gli edifici, uffici e servizi comunali;
- acquisto di corpi illuminanti;
- materiali e strumenti, compreso semilavorati e prodotti finiti necessari al personale del comune per le manutenzioni delle proprietà comunali o per i servizi alla persona;
- prodotti farmaceutici e sanitari;
- cassette di pronto soccorso;
- materiali, mezzi e strumenti relativi alla manutenzione e realizzazione di: strade, piazze, parcheggi, scuole, edifici, impianti sportivi, immobili, impianti idrici, termici, elettrici, sanitari, tecnologici,
- materiali mezzi e strumenti relativi alla manutenzione di caldaie
- materiali e strumenti per lo smaltimento e trattamento di rifiuti,
- arredo urbano, segnaletica verticale e orizzontale: cartelli, materiale vario, minuterie, impianti semaforici;
- automezzi e allestimento veicoli speciali, pezzi di ricambio.
- radiotelefoni, apparati radio e centrale operativa.
- attrezzature tecniche specifiche per il Reparto Radio Mobile Operativo.
- analizzatori di traffico.
- rilevatori di velocità e di passaggio con semaforo rosso in sede fissa e mobile.
- pannelli, attrezzature specifiche, vernici.

## SERVIZI:

### ISTRUZIONE

- servizi di manutenzione e riparazione di arredi, attrezzature e mezzi di cui:
  - al servizio di refezione scolastica;
  - al servizio di trasporto scolastico;
  - al funzionamento dei servizi scolastici e educativi;
- servizi di preparazione e confezionamento dei pasti refezione scolastica, servizi di controlli ed analisi di laboratorio per adempimenti relativi alla normativa autocontrollo igienico degli alimenti per la gestione e il funzionamento del servizio di refezione scolastica;
- servizi di predisposizione/aggiornamento/integrazione piani di autocontrollo igienico degli alimenti di cui al servizio di refezione scolastica compreso i servizi di formazione professionale degli addetti ai centri cottura e ai punti di sporzionamento;
- servizi di trasporto scolastico;
- servizi di sporzionamento/distribuzione pasti e trasporto pasti refezione scolastica;
- servizi relativi all'istruzione e in generale servizi scolastici vari compresi i servizi di realizzazione laboratori/percorsi di vario genere;
- servizi educativi e scolastici;
- servizi di pulizia di locali scolastici e educativi;
- servizi relativi all'installazione e manutenzione di impianti telefonici e di allarme per servizi educativi e scolastici.

### UFFICI

- servizi fotografici/audiovisivi e di riproduzione e stampa di materiale fotografico e audiovisivo;
- servizi di installazione, noleggio di impianti/attrezzature audiovisive e fotografiche;
- servizi di pubblicazione, divulgazione bandi di gara e/o di concorso, avvisi in genere;
- servizi di stampa volantini, manifesti e pubblicazioni varie;
- servizi relativi alla realizzazione di corsi di qualunque genere e grado, seminari di formazione, e più in generale servizi di formazione professionale;
- servizi di installazione e configurazione linee telefoniche/conessioni internet;
- rilegature di atti, documenti, pubblicazioni e simili;
- canoni ed abbonamenti telematici;
- polizze assicurative;
- noleggio e leasing di macchine, apparecchiature, attrezzature ecc. anche informatiche;
- manutenzione e riparazione di macchine, apparecchiature, attrezzature, ecc. anche informatiche;
- spese e servizi per la telefonia fissa e mobile;
- manutenzioni e riparazioni apparecchiature telefoniche, trasmittenti, ecc.;
- spese e servizi postali;
- servizi per allestimenti fiere e mercati.
- Sviluppo e stampa materiale video-fotografico analogico e digitale

### UFFICIO TECNICO

- servizi di manutenzione e riparazione di arredi ed attrezzature di cui agli alloggi di proprietà comunale;
- manutenzione riparazione e lavaggio di autoveicoli e veicoli;
- noleggio e leasing di autoveicoli e veicoli;
- servizi di trasporto in genere;
- tassa di immatricolazione ed altre ed eventuali su veicoli in genere;
- lavaggio e riparazione vestiario, biancheria e oggetti di corredo;

- servizio di pulizia, derattizzazione, disinfestazione di immobili, mobili, attrezzature ed automezzi destinati ai servizi comunali;
- manutenzione, riparazione impianti allarme, antifurto, video sorveglianza e relativi accessori;
- noleggio di impianti allarme ecc.;
- servizi di vigilanza, custodia per immobili, mobili o servizi comunali;
- manutenzione, riparazione e restauro di mobili e suppellettili, ecc.;
- servizi per lo smaltimento rifiuti speciali (olio, toner, cartucce, ecc);
- servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature comunali, beni mobili registrati ed altri beni mobili in genere;
- servizi di manutenzione, riparazione e sostituzione caldaie;
- servizi di smaltimento e trattamento rifiuti;
- servizi di protezione civile;
- servizi di manutenzione e riparazione per autovetture e autoveicoli;
- servizi di manutenzione, riparazione e sostituzione per impianti: tecnologici, termici, idrici, elettrici e sanitari;
- sondaggi, accertamenti, prove, analisi e indagini di natura tecnica;
- servizi relativi al risparmio energetico;
- Manutenzione automezzi e veicoli speciali
- Rimozione coatta, recupero, custodia, radiazione e rottamazione veicoli
- Realizzazione, manutenzione e rifacimento segnaletica orizzontale e verticale
- Manutenzione centrale operativa, ponte radio, radio portatili e veicolari
- Manutenzione, revisione e taratura attrezzature tecniche specifiche
- Manutenzione impianti semaforici
- Recupero, custodia, mantenimento e cura cani randagi
- Locazione strumenti per il rilevamento della velocità e passaggio con il rosso in sede fissa e mobile, ivi compresa la gestione dell'iter di acquisizione dati e immagini.
- Servizi relativi alla pianificazione urbanistica

## SETTORI ESCLUSI

Per l'affidamento dei servizi di cui all'allegato II B del D. Lgs 163/2006 il cui importo, al netto dell'IVA, risulti essere inferiore alla soglia comunitaria, e nei limiti di cui al precedente art. 83 del presente Regolamento, l'Amministrazione si riserva di applicare le procedure del titolo III relative alle procedure in economia .

In particolare per i servizi di seguito elencati:

- spese per servizi sociali relativi all'autonomia delle persone anziane, sostegno per i cittadini con disabilità, interventi per immigrati, interventi per la popolazione adulta e di contrasto alla povertà;
- servizi ricreativi quali, in particolare soggiorni estivi anziani e centri estivi per bambini e ragazzi;
- servizi sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature;
- servizi culturali ed educativi relativi alla gestione e organizzazione di tali attività, compresi anche servizi archivistici, bibliotecari e del sistema museale;
- l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni varie;
- servizi relativi alla gestione e organizzazione di cui ai servizi culturali, archivistici, bibliotecari e del sistema museale;

3. Il ricorso alla procedura di spesa in economia, per l'acquisto di beni e servizi, è ammesso, anche per categorie di beni e servizi diversi da quelli previsti nel comma 1, nei casi tassativi di cui all'art. 125 comma 10 del D.lgs 163/06.

## **Articolo 87 – Interventi per cottimo fiduciario**

1. Il RUP attiva la procedura di affidamento in cottimo fiduciario nel rispetto di quanto appresso indicato:

### **LAVORI**

Importo inferiore ad euro 40.000,00 (importo al netto di IVA)	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
Da 40.000,01 a 100.000,00 (importi al netto di IVA)	<b>GARA INFORMALE FRA ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI</b> (se esistenti in tale numero) individuati nel rispetto dei principi di cui all'art. 125 comma 8 del D.lgs 163/06
Da 100.000,01 a 200.000,00 (importi al netto di IVA)	<b>GARA INFORMALE FRA ALMENO 7 OPERATORI ECONOMICI</b> (se esistenti in tale numero) individuati nel rispetto dei principi di cui all'art. 125 comma 8 del D.lgs 163/06

Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del D.lgs 163/06 concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

### **SERVIZI E FORNITURE**

Importi inferiori ad euro 40.000,00 (importi al netto di IVA)	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
Da 40.000,01 a 100.000,00 (importi al netto di IVA)	<b>GARA INFORMALE FRA ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI</b> (se esistenti in tale numero) individuati nel rispetto dei principi di cui all'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/06
Da 100.000,01 a 206.000,00 (importi al netto di IVA)	<b>GARA INFORMALE FRA ALMENO 7 OPERATORI ECONOMICI</b> (se esistenti in tale numero) individuati nel rispetto dei principi di cui all'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/06

2. Per l'eventuale modifica delle soglie a seguito di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si rinvia quanto previsto al precedente art. 83, terzo comma.

## **Articolo 88 - Affidamento diretto**

1. Nel caso di procedura di cottimo fiduciario con affidamento diretto il RUP individua il soggetto cui affidare la realizzazione dell'intervento.
2. Al soggetto, come sopra scelto, il RUP inoltra, mediante raccomandata A/R o fax, formale "*invito a presentare offerta*".
3. Ottenuto il preventivo si procede a negoziare con l'operatore economico individuato le migliori condizioni per l'amministrazione in ordine alla qualità, ai tempi di esecuzione, al prezzo dell'intervento, alla verifica sulla congruità del prezzo di cui al successivo articolo 93 e a predisporre la determinazione di affidamento e di impegno di spesa della somma necessaria.

## **Articolo 89 - Casi particolari di affidamento diretto**

1. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore – a prescindere dal limite di importo per affidamenti diretti determinato a norma dell'art. 83 - nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00.

2. Nei casi elencati al comma 1 il RUP avrà cura di motivare - dettagliatamente - la scelta sull'affido diretto avendo cura, anche in tale fattispecie, di ottenere le migliori condizioni per l'Amministrazione.

## **Articolo 90 - Gara informale**

1. Nel caso di cottimo fiduciario affidato per il tramite di gara informale le imprese da invitare sono individuate in ossequio di quanto previsto nel precedente art. 80, commi 3 e seguenti del presente Regolamento. Devono comunque intendersi qui richiamati i principi generali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. Le imprese individuate con le modalità di cui al comma precedente, sono contemporaneamente invitate - mediante raccomandata A/R o fax - dal RUP a presentare formale offerta.

3. La lettera di invito (o in alternativa il Capitolato speciale o foglio patti e condizioni da allegare all'invito) deve indicare, di norma:

- *il CIG (codice identificativo gara);*
- *la tassa sulle gare se dovuta;*
- *La Stazione appaltante;*
- *Il nominativo del RUP;*
- *L'ufficio presso il quale presentare offerte e richiedere informazioni;*
- *Termini e modalità per la presentazione delle offerte;*
- *Termine di efficacia delle offerte;*
- *I prezzi a base di gara;*
- *Criteri per la valutazione delle offerte;*
- *Le garanzie richieste per l'intervento;*
- *Le caratteristiche tecniche del lavoro, della fornitura o del servizio;*
- *Modalità, luogo e termini di esecuzione dell'intervento;*
- *Le condizioni particolari di esecuzioni;*

- *Le modalità con le quali saranno eseguito i pagamento;*
- *Le penali per ritardi;*
- *Le ipotesi di risoluzione.*

4. Ai fini di orientamento nella determinazione dei prezzi/base il RUP si avvale delle rilevazioni delle convenzioni Consip afferenti per materia, se esistenti, altrimenti degli strumenti indicati nell'art. 89 del D.lgs 163/06 in quanto compatibili, eventualmente dei prezzi pagati da altre amministrazioni, dei prezzi di cui al mercato elettronico nonché di ogni altro elemento ritenuto idoneo. La Stazione appaltante si avvale altresì del prezzario di cui all'art. 12 della Legge Regionale Toscana n. 38/07. E' fatto richiamo all'art. 15 della Legge Regionale Toscana n. 38/07.

5. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

6. La lettera d'invito dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione dell'invito. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere motivatamente ridotto.

#### **Articolo 91 - Presentazione delle offerte**

1. Ogni volta che ciò sia possibile e non vi ostino ragioni di celerità, il RUP redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito. Il modello predisposto non può comunque dirsi vincolante per l'impresa.

2. Il modello predisposto – o l'offerta nel caso di offerta che si discosti dal modello - deve comunque contenere:

- a) *la dichiarazione dell'offerente circa il suo completo assoggettamento a quanto previsto dalla lettera di invito o al capitolato d'oneri/foglio patti e condizioni, se predisposto, alla vigente normativa in materia;*
- b) *la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativo e finanziario prescritti nella singola procedura, in conformità a quanto previsto dall'art. 80 del presente Titolo.*

3. L'offerta deve essere presentata in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, entro il termine, e con le modalità, indicate nella lettera invito.

#### **Articolo 92 - Criteri di aggiudicazione**

1. Per l'aggiudicazione dei lavori nonché per le forniture e i servizi in economia può essere applicato il criterio:

- *del “prezzo più basso”*
- *della “offerta economicamente più vantaggiosa”*

2. Nel caso in cui si adotti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta sarà valutata considerando gli elementi di valutazione indicati negli artt. 83 comma 1 del D.lgs 163/06, nonché degli artt 14 della Legge regionale Toscana 38/07.

3. Nelle procedure di gara informale di norma non si procede alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs

163/2006. E' sempre ammessa la facoltà per il RUP di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel successivo articolo.

4. Nel caso di offerte identiche si procederà con il metodo del sorteggio.

### **Articolo 93 - Congruità dell'offerta**

1. Ai fini di valutare la congruità dei prezzi espressi in sede di offerta e di contrattazione si fa riferimento a quanto indicato nell'art. 89 del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto compatibile ed in particolare:

- *ai parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento Consip;*
- *alle rilevazioni e/o sondaggi di mercato compreso il riferimento a listini e prezziari normalmente in uso nel luogo di esecuzione della prestazione;*
- *alle rilevazioni di cui all'art. 7 comma 4 lettera "c" del D.lgs 163/06;*
- *eventualmente ai prezzi pagati da altre amministrazioni;*
- *ai prezzi di cui al mercato elettronico;*
- *ad eventuali prezziari specialistici*
- *ogni altro elemento di conoscenza ritenuto utile .*

2. Anche in materia di lavori pubblici devono essere utilizzati - laddove possibile - per finalità comparative e di valutazione di congruità le rilevazioni periodiche dell'Osservatorio dei Lavori pubblici e dell'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

### **Articolo 94 - Aggiudicazione**

1. Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono aperte dal Responsabile del Settore. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione.

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale, di cui sopra, deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

### **Articolo 95 - Informazioni sull'aggiudicazione**

1. La Stazione appaltante informa tempestivamente dell'affidamento l'affidatario mediante fax o raccomandata A/R. Sono altresì informati, nei modi ritenuti idonei dal Responsabile del Settore, gli operatori economici che hanno partecipato alla gara informale ma che non sono risultati affidatari.

2. Ai candidati e agli offerenti esclusi viene data tempestiva comunicazione dell'avvenuta esclusione nei modi ritenuti idonei dal Responsabile del Settore.

3. Dell'aggiudicazione è data pubblicità anche sul Profilo del Committente laddove l'importo dell'intervento sia pari o superiore ad euro 100.000,00 euro (al netto di IVA).

### **Articolo 96 - Cauzione definitiva**

1. Il soggetto affidatario è tenuto con l'aggiudicazione a presentare all'Amministrazione Comunale una garanzia fidejussoria da calcolarsi nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 113 del D.lgs 163/06. La cauzione risulta obbligatoria allorché il valore dell'affidamento:

- risulta pari o superiore ad euro 40.000,00 (per lavori).
- risulta pari o superiore ad euro 20.000,00 (per forniture e servizi).

2. Sotto tali soglie la richiesta di cauzione è rimessa alla valutazione del Responsabile di Settore competente.

3. Si prescinde dalla cauzione di cui ai precedenti commi nel caso di forniture, anche di importi pari o superiori a 20.000 euro, laddove il contratto risulti ad "esecuzione istantanea".

### **Articolo 97 - Oneri di forma**

1. Per i contratti in economia vigono i principi stabiliti in materia di "forma contrattuale" dal Titolo I, art. 5.

### **Articolo 98 - Inadempimenti e mezzi di tutela**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'Amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata A/R, può disporre la risoluzione, in danno, del contratto.

2. Si rinvia all'art. 137 e seguenti del D.lgs 163/06 e all'art. 24 della Legge Regionale Toscana 38/07.

3. Sono applicabili inoltre gli articoli 239 e 240 del D.lgs 163/06

### **Articolo 99- Verifica e collaudo**

1. Tutti gli interventi in economia di lavori sono soggetti a Collaudo o Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento stesso; per interventi di importo fino a euro 20.000,00 - al netto di IVA - il collaudo o l'attestazione di Regolare Esecuzione può essere sostituito dal semplice "nulla osta" alla liquidazione.

2. Per interventi in economia di forniture e servizi la regolare esecuzione è attestata da un "nulla osta" alla liquidazione.

### **Articolo 100 - Revisione prezzi**

1. Per forniture, servizi e lavori si fa rinvio al precedente art. 47 del presente Regolamento.

### **Articolo 101 - Perizia suppletiva per maggiori spese**

#### **LAVORI**

1. Qualora durante l'esecuzione degli interventi in economia la somma impegnata si riveli insufficiente, il RUP, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 83 del presente Titolo, può disporre una perizia suppletiva, da approvare, con idoneo atto.

2. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006.

#### **FORNITURE E SERVIZI**

3. Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 83 del Presente Titolo le commesse di beni e servizi in



economia possono subire aumenti o diminuzioni nel limite massimo del 1/5 dell'importo contrattuale originario laddove si presentino *eccezionali* o *imprevedibili* esigenze. Resta inteso che in caso di aumento si dovrà procedere, di norma, ad un nuovo contratto o altro idoneo atto tra le parti.

#### **Articolo 102 - Norma di salvaguardia**

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

#### **Articolo 103 - Disposizioni di rinvio**

1. Deve qui considerarsi richiamato l'art. 46 del presente Regolamento su l'esecuzione anticipata del contratto.

2. La possibilità di procedere secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 140 del D.lgs 163/06 (se prevista nel bando di gara) deve considerarsi ammessa anche nelle ipotesi in cui l'aggiudicatario definitivo non risulti in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara informale

### **CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LAVORI**

#### **Articolo 104 - Lavori d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da formale verbale. Nel verbale sono indicati:

- a) *i motivi dello stato di urgenza.*
- b) *le cause che lo hanno provocato.*
- c) *i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.*

2. Il verbale è redatto dal RUP; il verbale è accompagnato da una stima sui costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

3. Il RUP, redatto il verbale, attiva con sollecitudine le procedure per la scelta del contraente; il verbale va allegato alla determina di affidamento della prestazione.

#### **Articolo 105 - Lavori di somma urgenza**

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un *evento eccezionale o imprevedibile*, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di spesa di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal RUP o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione anche al

Responsabile del servizio se diverso dal RUP.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige, di norma, entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il Responsabile del Servizio procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

#### **Articolo 106 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco**

1. Anche allorquando gli interventi d'urgenza o i lavori di somma urgenza di cui agli articoli precedenti siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 si applicano le disposizioni dei due articoli che precedono.

## TITOLO IV –

### AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA e INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

#### **Articolo 107 - Oggetto**

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi di *non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza*, disciplina le procedure che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 62, 1 comma, del DPR n. 554/99, dovranno essere applicate nell'affidamento di incarichi di progettazione esterna di importo inferiore a 100.000,00.

#### **Art. 108 Servizi con valore inferiore a 20.000,00 Euro**

1. Per i servizi tecnici di architettura ed ingegneria, compreso il collaudo, di importo a inferiore a 20.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto così come indicato nella deliberazione 4/2007 del 29 marzo 2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto dell'art. 91, comma 2 e dell'art. 125, comma 11 del Codice nel rispetto dei principi di rotazione degli incarichi.

#### **Articolo 109 - Presupposti dell'affidamento**

1. E' possibile conferire gli incarichi di cui ai precedenti articolo del presente Titolo nei seguenti casi:

- A) quando sussistano le condizioni che legittimano l'affidamento esterno stabilite dell'art 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006;
- B) ai soggetti di cui al comma 1 lettere d) e), f), g), h) del citato art. 90;

2. La sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui al comma 1 lettera "A" sono attestati dal Responsabile del Servizio competente nella determinazione di conferimento incarico.

#### **Articolo 110 - Programmazione degli incarichi da affidare**

1. Conformemente ai principi della programmazione delle opere pubbliche stabiliti all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile del Settore Competente, successivamente e comunque non oltre entro 30 giorni dall'elaborazione dell'Elenco annuale dei lavori con proprio atto, rende noti gli incarichi professionali di progettazione di importo inferiore ad euro 100.000,00 che il Comune intende conferire affinché i soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Regolamento, facciano richiesta di invito alla procedura di selezione.

2. L'atto di individuazione di cui al precedente comma viene pubblicato all'Albo pretorio e sul Profilo del Committente.

#### **Articolo 111 - Servizi oggetto di affidamento**

1. I servizi oggetto di affidamento, alle condizioni di cui agli articoli precedenti del presente Titolo, sono quelli previsti dall'art. 50 del DPR n. 554/99 e precisamente:

- *A) Incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;*
- *B) Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali:*

- *Prestazioni professionali speciali;*
- *Prestazioni accessorie.*

2. I servizi di cui al precedente punto **B)**, a titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:

- a) *Supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale;*
- b) *Redazione studi di fattibilità;*
- c) *Redazione calcoli statici;*
- d) *Incarichi di direzione lavori e connesse attività di collaborazione;*
- e) *Incarichi per la sicurezza dei cantieri (Responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);*
- f) *Incarichi di assistenza di cantiere;*
- g) *Incarichi di collaudo di opere pubbliche;*
- h) *Incarichi topografici (Rilievi, frazionamenti ecc.);*
- i) *Incarichi geologici e geognostici;*
- l) *Analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;*
- m) *Consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.;*
- n) *Altri incarichi di supporto al Responsabile Unico del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici.*

3. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento, così come previsto dall'art. 91 comma 4 del D.lgs 163/06.

### **Articolo 112 - Contenuto minimo dell'avviso**

1. Per ciascun incarico da affidare il Responsabile del Settore competente rende pubblico mediante affissione all'Albo pretorio e sul Profilo del Committente un "avviso di selezione".

2. L'avviso di selezione deve indicare:

- *gli elementi essenziali della prestazione e il relativo importo presunto;*
- *il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;*
- *il termine di ricezione delle offerte;*
- *i requisiti di partecipazione di cui al successivo articolo 113;*
- *gli elementi di valutazione e i relativi punteggi di cui al successivo art. 114;*
- *nonché ogni altro ulteriore elemento di cui all'art. 63 del DPR 554/99 ritenuto utile.*

### **Articolo 113 - Requisiti minimi di partecipazione e cause di esclusione**

1. Nell'avviso di selezione dovranno essere dettagliatamente specificati i requisiti che consentano al soggetto partecipante, tramite il curriculum, la dimostrazione del possesso di un'esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all'importo dell'incarico.

2. Per quanto riguarda i limiti alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Regolamento si applicano gli articoli 51, 52, 53 e 54 del D.P.R. 554/99.

## **Articolo 114 - Elementi di valutazione**

1. Gli incarichi sono conferiti, con determina del Responsabile del Settore competente.
2. Al fine di conferire gli incarichi di cui al presente Titolo verranno valutati, di norma, gli elementi appresso indicati:
  - *competenze specifiche e livello professionale determinate sulla base dei curricula dei candidati;*
  - *validità delle soluzioni progettuali proposte;*
  - *rotazione degli incarichi;*
  - *giovani professionisti;*
  - *compenso;*
  - *idoneità delle metodologie progettuali applicate;*
  - *consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;*
  - *tempi di realizzazione;*
  - *attrezzature tecniche;*
  - *incarichi analoghi (per importi e tipologie) precedentemente svolti.*
3. Gli elementi valutativi ed i relativi punteggi ponderali sono indicati, in ordine decrescente, nell'avviso di selezione.
4. Il Responsabile del Settore competente, valuta i curricula presentati dai concorrenti, l'esperienza e la capacità professionali del progettista, motivandone la scelta in relazione al singolo progetto da affidare.
5. Compiuta la valutazione di cui al comma precedente, si procede:
  - *alla verifica dei requisiti professionali dichiarati all'affidatario in sede di presentazione dell'offerta;*
  - *alla richiesta di copia autentica (o dichiarata conforme ex DPR 445/00) della polizza stipulata dal professionista a garanzia dei rischi di natura professionale (art. 90 comma 5 D.lgs 163/06);*
  - *all'adozione della determina di affidamento.*

## **Articolo 115 - Forme di pubblicità dell'affidamento dei servizi**

1. Ai sensi dell'art. 62, 1° comma, del DPR n. 554/99 sono previste due forme di pubblicità:

### **A) Pubblicità relativa all'esigenza di acquisire le prestazioni dei servizi da affidare:**

- *A1) annualmente attraverso la pubblicazione di un elenco degli incarichi da conferire in rapporto alle opere contenute nell'elenco annuale dei lavori. Tale elenco ha funzione esclusivamente di pubblicità-notizia e non è vincolante per l'Amministrazione*
- *A2) Ogni singolo incarico o gruppi di incarichi omogenei attraverso la pubblicazione di un avviso di selezione sulla base del quale i professionisti interessati presentano la loro candidatura.*

Per la pubblicità verranno utilizzati l'Albo Pretorio del Comune e il Profilo del Committente.

**B) Pubblicità relativa all'avvenuto affidamento:**

La determina di affidamento è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.

Dell'avvenuto affidamento è data altresì *pubblicità - notizia* sul Profilo del Committente.

**Articolo 116 - Corrispettivi**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento deve calcolare il compenso in riferimento ai valori di mercato della prestazione, come previsto all'art. 92 del D.lgs 163/06.
2. Ai sensi del disposto dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

**Articolo 117 – Stipulazione dei contratti per gli incarichi del presente Titolo**

1. Per incarichi di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro (al netto di IVA) si procede alla stipula del contratto d'incarico in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata, prevedendo le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione, secondo il giudizio del Responsabile di Settore competente:

- *Specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione (con riferimento al documento preliminare alla progettazione);*
- *Corrispettivo;*
- *Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;*
- *Previsione di clausole risolutive espresse;*
- *Clausola arbitrale;*
- *Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;*
- *Clausole riferite alla specificità della prestazione.*

2. Per incarichi di importo inferiore a 40.000,00 (al netto di IVA) si procede all'affidamento del servizio mediante scrittura privata non autenticata; la scrittura privata non autenticata deve contenere, in linea di massima, gli elementi contrattuali indicati per i contratti di prestazione d'opera intellettuale di importo pari o superiore a 40.000,00 euro.

## **TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 118 - Abrogazione di norme**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 11.06.2008 A partire da tale data sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili; dovranno considerarsi “*in toto*” abrogati:

- il Regolamento per la fornitura ed esecuzione di lavori in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23.05.2000;
- Il regolamento per prestazioni di servizi in economia approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.05.2000;
- nonché il Regolamento per la disciplina dei contratti nel Comune approvato con le deliberazioni di C.C. n. 107 del 15.10.1991 e n. 26 del 11.02.1992 e successivamente modificato con la deliberazione di C.C. n. 35 del 16.04.1993.

2. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento (quelle cioè la cui *determina a contrarre* sia precedente al 10.06.2008, ed i relativi contratti, non sono soggette alle disposizioni di questo Regolamento.

### **Articolo 119 - Normativa applicabile**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, le procedure di affidamento, le altre attività amministrative connesse e l'attività contrattuale si svolgono nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo (L. 241/1990 e ss.mm.ii), delle disposizioni stabilite dal Codice civile, oltre a quanto previsto nel D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii, nel D.P.R. 384/2001, nella L.R. 38/2007 e alla normativa speciale sia nazionale che regionale.

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 del 26.05.2008 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 22.03.2010 E N. 47 DEL 30.11.2013.
---